

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—

767° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 28 OTTOBRE 1991

—

INDICE

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio *Pag.* 3

CONVOCAZIONI *Pag.* 108

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 1991

293^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.**La seduta inizia alle ore 16,35.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il senatore CROCETTA interviene brevemente in dichiarazione di voto sugli emendamenti 5.82 e 5.71 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il comma 13, dell'emendamento del relatore (5.56, di analogo tenore all'emendamento 5.57) che risulta approvato; l'emendamento 5.38, identico all'emendamento 5.72, che è respinto; il comma 14, dell'emendamento del relatore (5.56, di analogo tenore all'emendamento 5.57) che risulta approvato. Avverte quindi che si passerà all'esame dell'emendamento 5.83, volto ad introdurre commi aggiuntivi dopo il comma 14, ed annuncia che il Ministro della sanità ha preannunciato l'emanazione di una circolare sulla materia ivi contenuta.

Il senatore SPOSETTI protesta poichè la maggioranza intende introdurre un aumento di spesa con l'emendamento in esame.

Il senatore TANI ritira gli emendamenti 5.83 e 5.01, precisando che la copertura era comunque assicurata dai fondi di dotazione dell'INAIL.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore CROCETTA sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.84 e 5.85. È quindi posto ai voti ed approvato il comma 15.

Il PRESIDENTE avverte che il Ministro della sanità ha espresso parere favorevole sull'emendamento 5.114 e parere contrario sull'emendamento 5.115, invitando altresì i proponenti a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 5.113.

Il relatore, senatore BONORA, ricorda di avere proposto un coordinamento fra il testo dell'emendamento 5.121, precedentemente accantonato, ed il testo dell'emendamento 5.113.

Il senatore BOLLINI sottolinea che le due proposte emendative sono relative a materie differenti.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.113. È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.114, e, dopo un breve chiarimento del sottosegretario PAVAN, è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.115. È infine posto ai voti ed approvato l'articolo 5, nel testo dell'emendamento 5.56 del relatore, di contenuto analogo all'emendamento 5.57, del senatore Fiocchi.

Si passa all'esame dell'articolo 6 del disegno di legge.

Il senatore CROCETTA illustra gli emendamenti 6.267 e 6.194, gli emendamenti dal 6.27 al 6.93, l'emendamento 6.26, gli emendamenti dal 6.4 al 6.25, volti a modificare le norme che escludono per l'anno 1992 il *turn over* di personale nelle amministrazioni pubbliche. Le proposte emendative intervengono analiticamente su tutte le istituzioni che risultano danneggiate dalle norme del comma 1 dell'articolo 6, secondo un ordine che contempla innanzitutto le istituzioni culturali, quindi alcuni enti a rilevanza nazionale ed infine i centri di addestramento dei vari organi di polizia.

Il senatore LIBERTINI osserva che il Gruppo della rifondazione comunista respinge in blocco il contenuto dell'articolo 6, che risulta ispirato ad una concezione centralistica, ormai culturalmente arretrata, che si è già rivelata inefficace per una corretta gestione del personale e per il miglior funzionamento degli enti. Il suo Gruppo si ispira invece ad una concezione basata sul decentramento e sulla programmazione, nonché su una flessibilità di interventi volta a favorire una politica più articolata. In questa ottica è necessario trasferire ai comuni la facoltà di attingere risorse, prescrivendo loro l'obbligo di elaborare un programma di interventi e precisi obiettivi da rispettare. Le proposte emendative hanno quindi un carattere demolitorio dell'articolo 6, proprio perchè ispirate ad una diversa strategia globale. D'altra parte il problema non è correggere la manovra finanziaria, bensì modificarla radicalmente. Rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti dal 6.94 al 6.118, dal 6.120 al 6.136, dal 6.138 al 6.165, nonché gli emendamenti 6.168, 6.171, 6.172, 6.173, 6.174, 6.175, 6.176, 6.177, 6.178, 6.179, gli emendamenti dal 6.241 al 6.254, gli emendamenti 6.256, 6.257, 6.258, 6.187, 6.186, 6.185, 6.184, 6.198, 6.188, 6.227, 6.226, 6.225, 6.224, 6.223, 6.222, 6.221, 6.220, 6.239, 6.228, 6.218, 6.217, 6.216, 6.215, 6.214, 6.213, 6.212, 6.211,

6.210, 6.229, 6.193, 6.192, 6.190, 6.191, 6.180, 6.208, 6.207, 6.206, 6.204, 6.203, 6.202, 6.201, 6.200, 6.219, 6.195, 6.196, 6.197, 6.209, 6.189, 6.238, 6.240, 6.230, 6.231, 6.232, 6.233, 6.234, 6.235, 6.236, 6.237, 6.181, 6.182, 6.183, 6.199, 6.266, 6.263, 6.262, 6.264, 6.265, 6.261, 6.259, 6.260.

Il senatore VETERE illustra gli emendamenti 6.270 e 6.271, volti a contenere la riduzione del limite previsto dal comma 1 dell'articolo 6 per i posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio e ad impegnare le province, i comuni, le comunità montane ed i loro consorzi a deliberare, in occasione dell'approvazione dei rispettivi bilanci, una rideterminazione delle piante organiche ed una eventuale copertura dei posti che potranno diventare vacanti nel corso dell'esercizio.

Il senatore DIONISI osserva che la politica del Governo nei confronti della pubblica amministrazione è caratterizzata da un lato da un'immagine negativa dei pubblici dipendenti e dalla volontà di privatizzare i servizi pubblici e dall'altro lato da una gestione del personale ispirata al lassismo e al clientelismo. Il personale rappresenta invece una importante risorsa dell'amministrazione pubblica, che va adeguatamente rivalutata mediante nuove metodologie di lavoro, ispirate a criteri di efficienza e di razionalizzazione, nonché l'introduzione di controlli sociali per verificare il raggiungimento degli obiettivi del servizio e la realizzazione di progetti sperimentali di «qualità totale».

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati dai senatori Crocetta e Libertini tendenti ad introdurre deroghe rispetto all'applicazione dei vincoli per il *turn over* nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti locali previsti dall'articolo 6, pur esprimendo l'avviso che agli enti locali vadano lasciati più ampi margini di discrezionalità circa la provvista del rispettivo personale.

Ha quindi la parola il sottosegretario PAVAN, il quale esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Libertini e Crocetta tendenti ad introdurre deroghe rispetto all'applicazione dei vincoli al *turn over* previsti dall'articolo 6. Al riguardo, egli sottolinea l'opportunità di evitare di incorrere in obiettive disparità di trattamento fra gli enti; in tale prospettiva, eventuali esclusioni rispetto all'applicazione dei nuovi criteri dovrebbero essere definite soltanto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Rappresentante del Governo si dichiara altresì contrario agli emendamenti 6.270, del senatore Vetere e di altri senatori, come pure all'emendamento 6.300, del senatore Strik Lievers e di altri senatori. Esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 6, ad eccezione dell'emendamento 6.269 (nuovo testo), del presidente Andreatta, al quale è invece favorevole.

Ha quindi la parola il senatore BOLLINI, il quale esprime forti riserve circa la possibile efficacia di misure come quelle contenute nell'emendamento 6.269, anche alla luce dell'esperienza applicativa di analoghe disposizioni introdotte nel passato recanti blocco del *turn over*

e sistematicamente disattese. Qualche risultato potrà in effetti sortire, conclude il senatore Bollini, soltanto dall'applicazione del criterio contenuto nel comma 5-*quinquies* del medesimo emendamento 6.269, in base al quale le situazioni soprannumerarie riscontrabili nelle qualifiche funzionali a seguito dell'applicazione del comma 8 della legge n. 312 del 1980 verrebbero a costituire posizioni di esubero limitatamente al 50 per cento, mentre le restanti posizioni soprannumerarie assorbirebbero le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori.

Interviene quindi il senatore VETERE, il quale sottolinea l'esigenza di evitare che gli enti locali siano assoggettati a vincoli più rigidi in tema di *turn over* rispetto a quelli previsti per l'amministrazione dello Stato, per la quale sono contemplate numerose deroghe.

Il PRESIDENTE, dopo aver brevemente richiamato il contenuto dell'emendamento 6.269 da lui presentato, rileva l'opportunità di consentire una preventiva discussione parlamentare nel procedimento tendente all'adozione di deroghe rispetto al divieto del *turn over*.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore CROCETTA, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.267 e 6.194. Sono quindi successivamente respinti gli emendamenti 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.42, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68.

Ha quindi luogo una breve discussione sull'emendamento 6.69, tendente a escludere l'applicazione dei criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 6 per la Biblioteca nazionale Braidense di Milano, alla quale prendono parte i senatori BOLLINI - che annuncia il suo voto favorevole - CROCETTA, DIONISI e MANCIA. Dopo che il sottosegretario PAVAN ha fatto presente che, ove si dovesse ravvisare la sussistenza di condizioni di particolare difficoltà funzionale per la Biblioteca nazionale Braidense, il Dipartimento per la Funzione pubblica potrà concedere una deroga, posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.69.

Sono quindi respinti gli emendamenti 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.83, 6.84, 6.85, 6.86, 6.87, 6.88, 6.89, 6.90, 6.91, 6.92, 6.93, 6.26, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.94, 6.95, 6.96, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.103, 6.104, 6.105, 6.106, 6.107, 6.108, 6.109, 6.110, 6.111, 6.112, 6.113, 6.114, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.120, 6.121, 6.122, 6.123, 6.124, 6.125, 6.126, 6.127, 6.128, 6.129, 6.130, 6.131 e 6.132.

Dopo dichiarazioni di voto del senatore CROCETTA, che sottolinea l'impossibilità di una applicazione del blocco del *turn over* per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, posto ai voti, è approvato l'emendamento 6.133.

Sono quindi respinti gli emendamenti 6.134, 6.135, 6.136, 6.138, 6.139, 6.140, 6.141, 6.142, 6.143, 6.144, 6.145, 6.146, 6.147, 6.148, 6.149, 6.150, 6.151, 6.152, 6.153, 6.154, 6.155, 6.156, 6.157, 6.158.

Dopo dichiarazioni di voto del senatore CROCETTA, sono respinti gli emendamenti 6.159 e 6.160, tendenti, rispettivamente, ad escludere l'applicazione del divieto generale di cui al comma 1 dell'articolo 6 per il Ministero dei beni culturali ed ambientali e per il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Sono quindi respinti gli emendamenti 6.161, 6.162, 6.163, 6.164, 6.165, 6.168, 6.171, 6.172, 6.173, 6.174, 6.175, 6.176, 6.177, 6.178, 6.179, 6.241, 6.242, 6.243, 6.244 e 6.245.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore CROCETTA, il quale incidentalmente manifesta viva preoccupazione circa l'esistenza di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'Amministrazione dell'Interno, è respinto l'emendamento 6.246. Sono quindi respinti gli emendamenti 6.247, 6.248, 6.249, 6.250, 6.252, 6.254, 6.256, 6.257 e 6.258.

Con riferimento all'emendamento 6.270, il relatore BONORA fa presente che le esigenze ivi contemplate potrebbero trovare adeguata corrispondenza una volta introdotta una reale autonomia impositiva per gli enti locali.

Dopo un breve dibattito, in cui intervengono i senatori MANCIA e VETERE, il sottosegretario PAVAN e il presidente ANDREATTA - che rileva come la sede più appropriata di valutazione delle proposte contemplate nell'emendamento sia quella relativa al provvedimento riguardante la finanza locale - l'emendamento 6.270, posto ai voti, è respinto.

Dopo una breve dichiarazione di voto favorevole del senatore Crocetta è altresì respinto l'emendamento 6.187.

Sono quindi successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.186, 6.185, 6.184, 6.198, 6.188, 6.227, 6.226, 6.225, 6.224, 6.223, 6.222, 6.221, 6.220, 6.239, 6.228, 6.218, 6.217, 6.216, 6.215, 6.214, 6.213, 6.212, 6.211, 6.210, 6.229, 6.193, 6.192, 6.190, 6.191, 6.180, 6.208, 6.207, 6.206, 6.204, 6.203, 6.202, 6.201, 6.200, 6.219, 6.195, 6.196, 6.197, 6.209, 6.189, 6.238, 6.240, 6.230, 6.231, 6.232, 6.233, 6.234, 6.235, 6.236, 6.237, 6.181, 6.182, 6.183, 6.199.

Il senatore MANCIA dichiara di far proprio l'emendamento 6.300 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore DE VITO fa propri gli emendamenti 6.1 e 6.2 che, dopo un breve dibattito, sono posti ai voti e respinti. Analogamente posto ai voti e respinto è l'emendamento 6.272.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il senatore SPOSETTI, il sottosegretario PAVAN e il presidente ANDREATTA, vengono accantonati gli emendamenti 6.271 e 6.266.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.263, 6.262, 6.264, 6.265, 6.261.

Il senatore TAGLIAMONTE fa proprio l'emendamento 6.3 che, posto ai voti, è respinto.

Analogamente posti ai voti e respinti sono gli emendamenti 6.259 e 6.260.

Dopo un breve dibattito di carattere procedurale in cui intervengono i senatori BARCA e CROCETTA, il presidente ANDREATTA propone di accantonare l'emendamento 6.269, anche in relazione al nuovo testo di detto emendamento, da lui proposto (6.269-A).

Così rimane stabilito.

Il presidente ANDREATTA dà poi conto di un nuovo testo dell'emendamento 6.268. Esso intende contenere il fenomeno delle assunzioni in deroga al blocco del *turn over*, coinvolgendo preventivamente il Parlamento attraverso la predisposizione di una apposita relazione governativa.

Il senatore BARCA ritiene che l'emendamento debba riferirsi unicamente alle amministrazioni statali in quanto non possono essere coinvolti dalla limitazione i programmi adottati dal CIPE in relazione al Mezzogiorno.

I senatori LIBERTINI e MANCIA chiedono se l'emendamento tenga conto delle necessità particolari del settore della giustizia.

Il relatore BONORA domanda quali poteri effettivi abbia il Parlamento una volta pervenuta la relazione governativa.

Il presidente ANDREATTA ritiene che tali poteri si inquadrino nella funzione parlamentare di controllo politico. Fa presente poi al senatore Barca che l'emendamento si riferisce unicamente alle amministrazioni statali.

Dopo ulteriori interventi del relatore BONORA e del senatore VETERE, il senatore BARCA propone di accantonare l'emendamento, esprimendo perplessità per un improprio coinvolgimento del Parlamento senza che ad esso venga conferito un potere effettivo.

Il senatore LIBERTINI giudica l'emendamento presentato dal presidente Andreatta come espressione di un rigorismo velleitario; si introduce infatti un blocco generalizzato ed indiscriminato delle assunzioni e viene contemporaneamente prevista la possibilità di un

superamento di tale blocco unicamente mediante la presentazione di una relazione al Parlamento.

La contemporanea presenza quindi di due indicazioni contraddittorie, svuota in pratica l'emendamento di portata precettiva. Il Gruppo della Rifondazione comunista non prenderà pertanto parte alla votazione sull'emendamento 6.268. Coglie l'occasione inoltre per ribadire che la sua parte politica, giudicando gravemente irregolari le procedure adottate nell'ambito della sessione di bilancio, non parteciperà alle conferenze dei Presidenti dei Gruppi e alla determinazione dell'organizzazione dei lavori parlamentari.

Il senatore GIUGNI ritiene che la proposta di presentare una relazione qualora le nuove assunzioni dovessero superare il limite del *turn over* costituisce una soluzione volta a garantire la trasparenza dei procedimenti amministrativi. Esprime tuttavia perplessità per il fatto che l'obbligo di presentare tale relazione sorgerebbe ogniqualvolta ciascuna amministrazione superi il predetto limite. Sarebbe preferibile considerare nel loro complesso le amministrazioni in modo da favorire i procedimenti di mobilità.

Il presidente ANDREATTA accoglie il suggerimento del senatore Giugni e modifica in tal senso l'emendamento; ribadisce quindi le finalità della proposta, tesa a introdurre un'occasione di monitoraggio preventivo da parte del Parlamento. In tal modo potranno essere evitate leggi che dispongano nuove assunzioni in maniera indiscriminata.

Dopo un breve intervento del senatore VIGNOLA, il senatore MANCIA propone che nell'emendamento si faccia riferimento generico al Parlamento anziché alle Commissioni parlamentari permanenti.

Il presidente ANDREATTA accoglie detto suggerimento e modifica in tal senso l'emendamento.

Il senatore CROCETTA preannuncia il voto contrario del Gruppo della Rifondazione comunista sull'emendamento.

Il senatore MANCIA, esprimendo alcune perplessità sull'incidenza che l'accoglimento della proposta emendativa potrà avere in ordine alle iniziative volte al potenziamento degli organici in taluni settori particolarmente delicati, propone l'accantonamento della proposta stessa.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che, restando accantonato l'articolo 6, si passerà all'esame di alcuni emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il senatore CROCETTA, intervenendo sull'emendamento 6.0.1, fatto proprio dal senatore Tagliamonte per assenza dei proponenti, si dichiara favorevole all'abrogazione dei contributi ex Gescal, che

tartassano i lavoratori senza essere poi impiegati secondo i propositi originari. Qualora invece questo tipo di contribuzione resti in vigore, sarà necessario studiare un nuovo meccanismo per evitare che i lavoratori dipendenti siano quasi sempre esclusi dall'assegnazione delle case popolari a vantaggio di numerosi soggetti che risultano poi evasori fiscali.

Il senatore BARCA chiede se esiste un collegamento tra l'emendamento 6.0.1 e l'emendamento 15.0.40, volto ad utilizzare i soldi dei contributi ex Gescal in favore dell'edilizia residenziale pubblica. Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 15.0.40 presuppone la continuità della contribuzione nell'ambito dell'attuale sistema.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BARCA ed un annuncio di voto contrario del senatore GIUGNI, l'emendamento 6.0.1, sul quale il relatore aveva espresso parere contrario, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6.0.2, fatto proprio dal senatore Tagliamonte per assenza dei proponenti, e sul quale il relatore esprime parere contrario, è posto ai voti e respinto.

Il senatore BARCA illustra l'emendamento 6.0.3, osservando che nonostante l'avvio del processo di informatizzazione presso i Ministeri, gli enti pubblici e gli enti economici, è aumentato il numero dei dipendenti e quindi si è incrementata la spesa corrente. La proposta emendativa è quindi volta ad una ridefinizione delle piante organiche, affinché il numero dei dipendenti diminuisca a seguito dei processi di informatizzazione. L'emendamento è quindi accantonato per essere esaminato insieme con una proposta emendativa del Presidente di analogo contenuto.

In relazione ai lavori della Commissione il PRESIDENTE avverte che l'esame del disegno di legge n. 3004 dovrebbe concludersi nella seduta antimeridiana di domani, mentre la seduta pomeridiana sarà dedicata all'esame in sede consultiva del provvedimento n. 3005 e alla seduta notturna interverrà il Presidente del Consiglio o un sottosegretario alla Presidenza sulle questioni rimaste sospese riguardo alle Partecipazioni statali.

Il senatore RIVA osserva che l'emendamento 15.0.35 incide in maniera rilevante sulla materia delle partecipazioni statali e propone quindi di sentire anche su questo punto il parere del Governo.

Il presidente ANDREATTA fornisce assicurazioni in merito.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 7.

Il senatore LIBERTINI esprime una valutazione complessivamente negativa sull'articolo 7 che, se approvato, avrebbe effetto retroattivo, provocando un conflitto giurisprudenziale e sconvolgendo i rapporti fra Stato e cittadini.

Il senatore DUJANY osserva che il comma 1 dell'articolo 7 annulla i benefici concessi agli ex combattenti con la legge n. 336 del 1970, tra l'altro vanificando numerose sentenze in materia della Corte costituzionale e dei tribunali amministrativi e producendo risultati molto limitati.

Il senatore VETERE è favorevole alla soppressione dell'articolo 7 a causa delle disparità di trattamento che introduce e per la difficile e dispendiosa attuazione delle norme in esso contenute. Auspica invece una diversa e più congrua soluzione alla materia in esame, nonché all'annosa questione della valutazione dell'indennità di contingenza sul trattamento di fine rapporto.

Il senatore LIBERTINI manifesta forti riserve sulla possibilità che la minore spesa che, in assunto, dovrebbe derivare dall'applicazione delle norme contenute nell'articolo 7, possa essere utilizzata a titolo di copertura finanziaria.

Ha quindi la parola il senatore GIUGNI, il quale osserva come, non essendo in questione normative di carattere penale, non sussiste alcun divieto di retroattività. Appare comunque arbitrario invocare il principio di uguaglianza a sostegno dell'equiparazione del trattamento dei pubblici dipendenti rispetto ai lavoratori nel settore privato in ordine al calcolo della contingenza sulla buonuscita. Va infatti considerato che i pubblici impiegati godono di rilevanti privilegi, come l'assoluta stabilità del posto di lavoro, e non possono pertanto pretendere di beneficiare delle pur limitate situazioni di favore esistenti a vantaggio dei lavoratori del comparto privato.

Interviene a questo punto il senatore BOLLINI, il quale osserva come l'articolo 7 configuri un espediente di carattere dilatorio insuscettibile di assicurare certezza di acquisizione quale economia di bilancio. Resta infatti aperta la possibilità che l'autorità giudiziaria dia luogo ad un riconoscimento dei benefici combattentistici in senso difforme dai criteri ai quali si richiama il Governo.

Più in generale, si impone una riflessione intorno alle responsabilità politiche di coloro che promossero il varo della legge n. 336 del 1970, la cui applicazione si è tradotta in un ingente esborso di denaro pubblico. Non è inoltre più procrastinabile l'eliminazione dell'ingiustificata disparità di trattamento attualmente esistente tra i lavoratori del settore privato ed i pubblici dipendenti sotto il profilo in considerazione.

Il senatore GIUGNI osserva preliminarmente come non possa essere revocato in dubbio il potere del Parlamento di intervenire in sede di interpretazione autentica intorno a normative sulle quali esistano indirizzi giurisprudenziali difformi. Ovviamente, esso incorre in un vincolo quando, come nel caso in specie, si tratti di materia nella quale vi sono state pronunce della Corte costituzionale. Al riguardo, il legislatore può comunque predisporre una normativa suscettibile di assicurare una certa gradualità nell'applicazione delle sentenze della

Corte stessa, quando queste possano di per sè avere effetti dirompenti. In tal senso, conclude il senatore Giugni, appare opportuno mettere a punto una migliore formulazione del comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Ha quindi la parola il RELATORE, il quale sottolinea come nell'applicazione dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970 si siano determinate situazioni paradossali di privilegio. In considerazione di ciò, appare opportuno, come previsto dal comma 1 dell'articolo 7, prevedere l'esclusione del computo delle anzianità di cui all'articolo 1 della legge stessa in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale.

Si rimette invece al parere del Governo per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 7, sul quale appare a suo avviso lecita più di una perplessità, visto che continuerebbe comunque a sussistere una disparità di trattamento fra i pubblici dipendenti ed i lavoratori privati rispetto ai benefici conseguenti all'effettuazione del servizio militare di leva.

Ha quindi la parola il sottosegretario PAVAN, facendo presente che non è in questione l'annullamento di benefici già ricevuti in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 336 del 1970. Si tratta invece di evitare il verificarsi di nuovi effetti distorsivi quali scaturirebbero ove ci si potesse ancora avvalere per più di una volta dei benefici combattentistici.

Per le ragioni esposte, ritiene opportuno attenersi all'attuale testo del comma 1 dell'articolo 7. Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo stesso, osserva come la limitazione temporale, che esso tende ad introdurre del beneficio previsto ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 958 del 1986 possa rendere meno accentuata la disparità di trattamento attualmente esistente fra i lavoratori del settore privato ed i pubblici dipendenti, e quindi limitare il pericolo di una declaratoria di incostituzionalità.

Interviene quindi il senatore CROCETTA, il quale, dopo aver rilevato il carattere dilatorio della soluzione normativa prefigurata nel comma 1 dell'articolo 7, sottolinea l'opportunità di una complessiva nuova stesura dell'articolo 7 da parte del Governo, anche al fine di rimuovere una evidente disparità di trattamento fra lavoratori del comparto privato e pubblici impiegati.

Dopo che il senatore DUJANY ha chiesto l'accantonamento della votazione dell'articolo 7, in attesa che il Governo, già nella seduta antimeridiana di domani, metta a punto un testo più chiaro di quello ora in esame, il RELATORE dà lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sull'articolo 7 stesso.

Il PRESIDENTE non ritiene opportuno differire la votazione dell'articolo 7.

Posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 7.3, identico agli emendamenti 7.7 e 7.15, 7.4, identico all'emendamento 7.12, 7.10, 7.13, 7.9, 7.5, identico agli emendamenti 7.17 e 7.20.

Dopo che il presidente ANDREATTA ha ritirato gli emendamenti 7.1 e 7.2, posti ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.6, 7.11, 7.16 e 7.14, mentre l'emendamento 7.21 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Risulta infine respinto l'emendamento 7.8.

Dopo una precisazione del sottosegretario PAVAN, che fa presente che il riferimento ivi contemplato al comma 3-bis va invece imputato al comma 2-bis, è quindi approvato l'emendamento 7.18 del Governo.

Dopo un'ulteriore precisazione del sottosegretario PAVAN, che sottolinea l'inopportunità di introdurre nella presente sede criteri difformi da quelli vigenti per il calcolo dell'indennità di buonuscita, posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.19.

Viene quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 20,35.

EMENDAMENTI

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004)

(Da esaminare dopo la seduta del 26 ottobre 1991)

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'ente "Ferrovie dello Stato" provvederà a redigere, entro aprile 1992, un programma di riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idoneo a conseguire entro un triennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali conformi con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri paesi della Comunità europea. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto programma ai fini della formulazione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il programma di cui al comma 1 dovrà in ogni caso garantire il finanziamento delle spese correnti (oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibili, manutenzione ordinaria del materiale rotabile ed altri costi di funzionamento) con il flusso dei proventi tariffari. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità negli aumenti necessari a rapportare le tariffe applicate dall'ente "Ferrovie dello Stato" a quelle applicate da organismi simili operanti nei paesi comunitari.

3. Il personale in esubero dell'Ente potrà essere in via temporanea trasferito ad una società, per la valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà dell'ente medesimo; il predetto trasferimento temporaneo non provoca la perdita di titolo ad esercitare le eventuali opzioni per la mobilità nell'ambito del settore pubblico che il predetto personale avesse già acquisito».

4.0.3

ANDREATTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono annualmente al Tesoro un interesse su tale fondo da determinare annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge n. 362 del 1988.

2. Per il 1992 il saggio di interesse di cui al comma 1 è determinato nel 5 per cento per l'Enel e nel 10 per cento per l'Eni, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione.

3. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni procederà ad affidare in concessione almeno una seconda rete di telefoni cellulari, allo scopo di creare le condizioni per una situazione di effettiva concorrenza nel settore. Le nuove concessioni verranno assegnate mediante asta pubblica con aggiudicazione sulla base del prezzo massimo o della quota massima di azioni da cedere in via gratuita al Tesoro. Le azioni cedute gratuitamente al Tesoro vengono successivamente collocate sul mercato nei tempi e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

4. I proventi derivanti dai commi precedenti costituiscono quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge n. 309 del 3 ottobre 1991».

4.0.4

ANDREATTA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il fondo iscritto nel bilancio 1992 a norma della legge 49 del 1987 per il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, capitolo 4620 è immediatamente utilizzabile sino al limite del 50 per cento della somma stanziata.

2. Per il restante 50 per cento della somma stanziata il fondo di cui al comma 1 sarà utilizzato solo dopo l'approvazione del programma generale del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo da parte delle competenti commissioni della Camera e del Senato.

3. Il programma di cui al comma precedente sarà presentato dal Governo entro il 28 febbraio 1992.».

4.0.5

MARGHERI, SPOSETTI

Art. 5.

L'articolo 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Assistenza sanitaria)

1. In attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, limitatamente all'esercizio 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i livelli obbligatori di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità in tutto il Paese e indica gli *standard* organizzativi e di attività di riferimento da utilizzare per calcolare il parametro capitaro di finanziamento di ciascun livello assistenziale.

2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatico di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e considerando al 100 per cento i posti-letto delle case di cura convenzionati ai fini del rispetto dello *standard* di posti-letto per abitanti. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare *in vivo* e *in vitro*. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.

3. In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, in ordine all'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento in media annua, alla dotazione complessiva di 6,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza postacuzie con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed alla costituzione di aree funzionali omogenee, nonché in relazione alla necessità di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo *standard* minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo atto programmatico di cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire il raggiungi-

mento dei parametri sopra indicati, fermo restando che il finanziamento del livello assistenziale corrispondente terrà conto solo dei posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge n. 132 del 1968, il modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbligatoria di *day hospital*, conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e strumentali. Negli ospedali di base sono previsti unicamente i seguenti moduli organizzativi: area medica, area chirurgica, area riabilitativa. Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Dalla stessa data, le eventuali eccedenze di personale sono regolate dalle vigenti disposizioni sulla mobilità tra amministrazioni pubbliche recate dai regolamenti di recepimento degli accordi contrattuali nonchè dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai relativi provvedimenti attuativi. Sino all'adozione del metodo dei "raggruppamenti omogenei di diagnosi" per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi, in confezione monodose; la quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è determinata nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, è dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria. È abrogato l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio è fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA; per i farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*. Il CIP

ridetermina entro il 30 giugno 1992 la quota di spettanza dei farmacisti sulla base del criterio di regressività rispetto al prezzo. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle specialità medicinali di cui alle classi A e B previste dall'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure percentuali: specialità medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento; specialità medicinali con prezzo da lire 15.000 a lire 50.000: 2 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento. La riduzione non si applica ai prezzi delle specialità medicinali con il nuovo metodo di cui al provvedimento CIP n. 29 del 1990. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle specialità medicinali di cui alla classe C prevista dall'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinata nella misura del 19 per cento. Dal 1° gennaio 1992 le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione erogabili dal Servizio sanitario nazionale sono esclusivamente quelle rese ai cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per motivi di reddito nonché quelle correlate alle specifiche patologie individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti. I comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni possono decidere il ricorso alla propria autonomia impositiva ovvero adottare, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.

7. Il rapporto di lavoro e i rapporti di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono incompatibili con la titolarità o la proprietà o il possesso di quote o azioni di imprese per le quali si possa configurare conflitto di interessi con lo stesso.

8. È abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Limitatamente agli atti riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, per le unità sanitarie locali, e dal Ministero della sanità per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi.

9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni è formata da rappresentanti delle regioni, assistiti da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e dal Dipartimento della funzione pubblica limitatamente al rinnovo dei contratti. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce la composizione della delegazione regionale. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.

10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981 e il 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e delle vigenti disposizioni.

12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale

individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 360 miliardi per l'anno 1993 e in lire 270 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.

14. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da vincolare alle predette finalità.

15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserve determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui».

5.56

BONORA

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

(Assistenza sanitaria)

1. In attesa dell'approvazione del Piano sanitario nazionale, limitatamente all'esercizio 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i livelli obbligatori di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità in tutto il Paese e indica gli *standard* organizzativi e di attività di riferimento da utilizzare per calcolare il parametro capitaro di finanziamento di ciascun livello assistenziale.

2. Le regioni, con apposito provvedimento programmatico di carattere generale anche a stralcio del piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, e considerando al 100 per cento i posti-letto delle case di cura convenzionati ai fini del rispetto dello

standard di posti-letto per abitanti. Le convenzioni possono essere stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite da persone fisiche e da società che erogano prestazioni poliambulatoriali di laboratorio generale e specialistico in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia radiante ambulatoriale, di medicina nucleare *in vivo* e *in vitro*. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono avere un direttore sanitario o tecnico che risponde personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera.

3. In attuazione di quanto previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, in ordine all'utilizzazione dei posti-letto ad un tasso non inferiore al 75 per cento-media annua, alla dotazione complessiva di 6,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza postacuzie con un tasso di spedalizzazione del 160 per mille, ed alla costituzione di aree funzionali omogenee, nonché in relazione alla necessità di riconvertire gli ospedali che non raggiungono lo *standard* minimo di 120 posti-letto, le regioni provvedono, con il medesimo atto programmatico di cui al comma 2, a ristrutturare la rete ospedaliera operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti e le disattivazioni necessari per conseguire il raggiungimento dei parametri sopra indicati, fermo restando che il finanziamento del livello assistenziale corrispondente terrà conto solo dei posti-letto e del tasso di utilizzazione prescritti. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di quanto previsto dalla legge n. 132 del 1968, il modello delle aree funzionali omogenee con presenza obbligatoria di *day hospital*, conservando alle unità operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini e con uso in comune delle risorse umane e strumentali. Negli ospedali di base sono previsti unicamente i seguenti moduli organizzativi: area medica, area chirurgica, area riabilitativa. Per le istituzioni di ricovero convenzionate obbligatoriamente, il finanziamento a bilancio e le rette di degenza sono calcolati considerando solo i posti-letto utilizzati a un tasso medio annuo di utilizzazione non inferiore al 75 per cento. Dalla stessa data, le eventuali eccedenze di personale sono regolate dalle vigenti disposizioni sulla mobilità tra amministrazioni pubbliche recate dai regolamenti di recepimento degli accordi contrattuali nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai relativi provvedimenti attuativi. Sino all'adozione del metodo dei "raggruppamenti omogenei di diagnosi" per il pagamento delle rette delle case di cura private, le giornate di degenza predeterminate costituiscono tetto massimo di riferimento.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, la quota di partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento è elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche è determinata in lire 3.000 e in lire 1.500 per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in fleboclisi, in confezione monodose; la quota di partecipazione alla spesa per le

prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è determinata nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1992, per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie, esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, è dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere, all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria. È abrogato l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio è fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di ciascuna branca specialistica; la quota di partecipazione alla spesa per le cure termali è determinata nella misura del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo di partecipazione alla spesa farmaceutica è fissato in lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al 7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA; per i farmacisti al 25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA. Il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei *ticket*. Il CIP ridetermina entro il 30 giugno 1992 la quota di spettanza dei farmacisti sulla base del criterio di regressività rispetto al prezzo. A decorrere dal 1° gennaio 1992 i prezzi delle specialità medicinali di cui alle classi A e B previste dall'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure percentuali: specialità medicinali con prezzo fino a lire 15.000: 1 per cento; specialità medicinali con prezzo da lire 15.000 a lire 50.000: 2 per cento; specialità medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento. La riduzione non si applica ai prezzi delle specialità medicinali con il nuovo metodo di cui al provvedimento CIP n. 29 del 1990. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulle specialità medicinali di cui alla classe C prevista dall'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è determinata nella misura del 19 per cento. Dal 1° gennaio 1992 le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione erogabili dal Servizio sanitario nazionale sono esclusivamente quelle rese ai cittadini esenti dalla partecipazione alla spesa per motivi di reddito nonché quelle correlate alle specifiche patologie individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Le ricette a carico del Servizio sanitario nazionale con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a controllo, anche con riscontri presso gli assistiti. I comuni e le unità sanitarie locali sono tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni possono decidere il ricorso alla propria autonomia impositiva ovvero adottare, in condizioni di uniformità all'interno della regione, le altre misure previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed associazioni volontarie di mutua assistenza aventi personalità giuridica, consorzi e società di servizi.

7. Il rapporto di lavoro e i rapporti di convenzione con il Servizio sanitario nazionale sono incompatibili con la titolarità o la proprietà o il possesso di quote o azioni di imprese per le quali si possa configurare conflitto di interessi con lo stesso.

8. È abolito il controllo dei comitati regionali di controllo sugli atti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Limitatamente agli atti riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo è assicurato direttamente dalla regione, che è tenuta a pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto, per le unità sanitarie locali, e dal Ministero della sanità per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I provvedimenti come sopra approvati diventano definitivi.

9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni è formata da rappresentanti delle regioni, assistiti da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e dal Dipartimento della funzione pubblica limitatamente al rinnovo dei contratti. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce la composizione della delegazione regionale. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.

10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1992, con riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981 incrementate della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 1981 e il 1991; la rideterminazione deve comunque comportare un incremento delle tariffe non inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre 1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per essere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

11. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28

dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto articolo 19, le regioni e le province autonome possono assumere mutui con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi previsti dai rispettivi statuti e delle vigenti disposizioni.

12. Quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unità sanitarie locali.

13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e di contrasto all'obsolescenza tecnologica sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 360 miliardi per l'anno 1993 e in lire 270 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.

14. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono integrati di lire 30 miliardi per l'anno 1991, di lire 60 miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni 1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si provvede per il 1991 con quota parte delle risorse accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo sanitario nazionale da vincolare alle predette finalità.

15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserve determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui».

Al comma 13 dopo le parole: «all'obsolescenza tecnologica», aggiungere le parole: «al fine anche dell'adeguamento strutturale alle esigenze di umanizzazione del loro rapporto con gli utenti».

5.82

DIONISI, LIBERTINI, CROCETTA, MERIGGI

Al comma 13, sostituire le parole: «e di contrasto all'obsolescenza tecnologica» con le seguenti parole: «e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete».

5.71

POLLICE, CROCETTA

Sopprimere il comma 14.

5.38

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 14.

5.72

POLLICE, CROCETTA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. A decorrere dal 1° luglio 1992 l'INAIL è tenuto a garantire, nell'ambito della gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico n. 1124 del 1965, tutte le cure necessarie ed utili per il recupero della capacità lavorativa e della piena integrità psico-fisica.

14-ter. Per tale garanzia l'Istituto assicuratore provvede con proprie strutture ambulatoriali e mediante convenzione con strutture pubbliche e private ambulatoriali ed ospedaliere.

14-quater. L'onere per le anzidette prestazioni è a carico dell'Istituto assicuratore. È soppresso il contributo al Fondo sanitario nazionale previsto a carico dell'INAIL ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 833 del 1978.

14-quinquies. I medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale dipendenti convenzionati hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da infortunio e da malattia professionale sulla modulistica predisposta dall'INAIL con diritto ai compensi previsti in apposite convenzioni stipulate dall'INAIL stesso con le rappresentanze sindacali delle categorie mediche.

14-*sexties*. Entro il 30 giugno 1992 il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del lavoro e la previdenza sociale, predispone schemi tipo per le convenzioni che regoleranno i rapporti anche finanziari fra l'INAIL e le strutture sanitarie pubbliche di cui ai precedenti commi».

5.83

TANI, NIEDDU, SARTORI, TOTH

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le aziende sanitarie possono avviare, sentite le organizzazioni sindacali ed avvisate le Regioni, i progetti sperimentali di "qualità totale" al fine di umanizzare il rapporto tra la struttura sanitaria e l'utente, anche attraverso l'adesione degli operatori alle finalità sociali del servizio e dietro incentivi».

5.84

DIONISI, LIBERTINI, CROCETTA, MERIGGI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In ogni azienda sanitaria è attivato un sistema di controllo sociale con la partecipazione di rappresentanti di operatori e di utenti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di produzione del servizio e di quelli di carattere economico-finanziario».

5.85

DIONISI, LIBERTINI, CROCETTA, MERIGGI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. A partire dal 1° giugno 1992, sulla base di un decreto del ministero della sanità, è avviata la sperimentazione della somministrazione ai cittadini dei farmaci nelle quantità fissate dalla prescrizione ovvero in confezioni predeterminate esclusivamente in rapporto ai cicli terapeutici specifici».

5.113

FERRAGUTI, IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA,
RANALLI, BERLINGUER, VIGNOLA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini che non abbiano ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione usufruita. È compito dell'ammi-

nistratore straordinario della USL stabilire le modalità più idonee al recupero delle somme dovute».

5.114

RANALLI, BERLINGUER, FERRAGUTI, IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, SPOSETTI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del piano sanitario nazionale la quota del fondo sanitario nazionale destinata alla prevenzione è fissata in una misura non inferiore all'8 per mille».

5.115

BERLINGUER, FERRAGUTI, IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI, SPOSETTI

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Gli articoli 238, 239 e 241 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti con i seguenti:

“Art. 238. - (*Denuncia di infortunio occorso a lavoratore autonomo, coniuge, figli*). - 1. La denuncia di infortunio corredata da certificato medico, va presentata dal datore di lavoro con le modalità e nei termini di cui agli articoli 13 e 53. Ai soggetti di cui all'articolo 205, lettera b), si applicano in materia di denuncia di infortunio le disposizioni dell'articolo 203.

Art. 239. - (*Denuncia di infortunio mortale o con inabilità assoluta superiore ai trenta giorni*). - 1. Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni tali da doversi prevedere la morte o una inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere, nel termine di due giorni, copia della denuncia direttamente all'autorità di pubblica sicurezza. Questa non più tardi del giorno successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.

2. Il pretore nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli da 56 a 62 e negli articoli 64 e 232.

Art. 241. - (*Obbligo dell'infortunato di comunicare gli infortuni occorsogli*). - 1. Si applicano agli infortuni nell'agricoltura le norme di cui all'articolo 52”.

2. Gli articoli 242, 245, 246, 250, 251 del testo unico n. 1124 del 1965 sono abrogati».

5.0.1

TANI, NIEDDU, SARTORI, TOTH

Art. 6.

Sopprimere i commi dall'1 al 4.

6.267

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo da: «Il limite del 25 per cento» fino alla fine del comma.

6.194

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro applicazione studi informatici».

6.27

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro nazionale specializzazione e perfezionamento nel tiro».

6.28

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1 dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento e aggiornamento, e scuola di specializzazione».

6.29

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1 dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro situazioni (Cesi)».

6.30

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1 dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro di servizio».

6.31

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi».

6.32**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro reclutamento guardia di finanza».

6.33**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro prova autoveicoli».

6.34**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro polifunzionale».

6.35**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro nautico e sommozzatori».

6.36**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro nazionale di materiali e stampati di Scanzano Belfiore».

6.37**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro informativo servizi di elaborazione dati».

6.38**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro informativo».

6.39

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro degli archivi dello Stato fotoriproduzione, legatoria e restauro».

6.40

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro formazione linguistica forze di polizia».

6.41

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro di formazione e qualificazione del personale».

6.42

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro di emigrazione».

6.43

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro operativo emergenze a mare».

6.44

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro elettronico di documentazione (corte di cassazione)».

6.45

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dei centri elettronici (direzione generale dei servizi periferici del Tesoro)».

6.46

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del Tesoro».

6.47

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro elaborazione dati (cassa depositi e prestiti)».

6.48

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro elaborazioni dati (avvocatura generale dello Stato)».

6.49

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro studi per l'edilizia scolastica».

6.50

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro di economia del lavoro».

6.51

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro cifre e telecomunicazioni».

6.52

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro nazionale di calcolo e contabilità per i servizi periferici del tesoro»

6.53

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca medica statale di Roma».

6.54

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca medica Laurenziana di Firenze».

6.55

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca del Ministero degli affari esteri».

6.56

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca del Ministero delle poste e telecomunicazioni».

6.57

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca del monumento nazionale dei gerolamini di Napoli».

6.58

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del Monumento nazionale di Casamari».

6.59

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del
Monumento nazionale di Cava dei Tirreni».*

6.60

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del
Monumento nazionale di Farfa».*

6.61

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del
Monumento nazionale di Grottaferrata».*

6.62

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del
Monumento nazionale di Montecassino».*

6.63

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca Monumen-
to nazionale di Montevergine».*

6.64

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del
Monumento nazionale di Praglia».*

6.65

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del
Monumento nazionale di S. Giustina Padova».*

6.66

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del Monumento nazionale di Subiaco».

6.67

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca del Monumento nazionale di Trisulti».

6.68

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca nazionale Braidense di Milano».

6.69

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma».

6.70

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca nazionale Marciana di Venezia».

6.71

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi di Bari».

6.72

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca Nazionale».

6.73

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle biblioteche nazionali centrali».

6.74

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca nazionale centrale di Firenze».

6.75

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli».

6.76

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca nazionale di Potenza».

6.77

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca Nazionale di Torino».

6.78

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca palatina di Parma».

6.79

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca reale di Torino».

6.80

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca riccardiana di Firenze».

6.81

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca statale di Cremona».

6.82

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca statale di Lucca».

6.83

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca statale Baldini di Roma».

6.84

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca statale del popolo di Trieste».

6.85

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca statale Isontina di Gorizia».

6.86

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle Biblioteche Universitarie».

6.87

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Biblioteca Vallicelliana di Roma».

6.88

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Bilandife».

6.89

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle Brigate aeree 60° e 61°».

6.90

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Camera dei deputati».

6.91

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Cancelleria centro elettronico di documentazione».

6.92

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Casellario giudiziale».

6.93

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1 dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro studi ed esperienza».

6.26

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del collegio dei revisori dei conti».

6.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del collegio dei Periti (commissione censuaria centrale)».

6.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del collegio navale Morosini».

6.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cnst».

6.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cnr».

6.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cnel».

6.9

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cipi».

6.10

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cipes».*

6.11

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cipe».*

6.12

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cip».*

6.13

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cics».*

6.14

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «Con l'esclusione del Cicr».*

6.15

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cer».*

6.16

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento
forze di polizia e standardizzazione».*

6.17

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento
polizia stradale».*

6.18

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento polizia postale».

6.19

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento forze di polizia frontiera».

6.20

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento forze di polizia ferroviaria».

6.21

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento forze di polizia operativo e sportivo».

6.22

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento forze di polizia istruzione professionale».

6.23

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro addestramento forze di polizia alpina».

6.24

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dei centri Studi (Ministero della sanità)».

6.25

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Cassa depositi e prestiti».

6.94

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle Casse per la formazione della proprietà contadina».

6.95

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle Casse di risparmio postali».

6.96

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della cassa speciale delle monete e dei biglietti a debito Stato».

6.97

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Cdp».

6.98

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro operativo aereo unificato».

6.99

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del centro alti studi per la difesa».

6.100

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dei centri chimici anti aids».

6.101

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dei centri aviazione leggera esercito».

6.102

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'azienda nazionale autonoma delle strade (Anas)».

6.103

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici (Asst)».

6.104

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca Angelica di Roma».

6.105

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle biblioteche annesse a monumenti nazionali».

6.106

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca Casanatense di Roma».

6.107

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca centrale del Cnr».

6.108

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca centrale giuridica».

6.109

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca della Corte dei conti».

6.110

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca estense di Modena».

6.111

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca dell'Istituto di archeologia e storia dell'arte».

6.112

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca dell'Istituto di storia moderna e contemporanea di Roma».

6.113

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità».

6.114

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della biblioteca marcelliana di Firenze».

6.115

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA)».

6.116

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Azienda di Stato foreste demaniali (ASFD)».

6.117

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale».

6.118

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'avvocatura generale dello Stato».

6.120

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle avvocature distrettuali».

6.121

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle Assemblee regionali della Sicilia».

6.122

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'arma dei Carabinieri».*

6.123

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'archivio storico diplo-
matico».*

6.124

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'archivio storico della
Camera dei deputati».*

6.125

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione degli archivi di Stato».*

6.126

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione degli archivi pubblicazioni
di Stato».*

6.127

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione degli archivi notarili distret-
tuali».*

6.128

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'archivio centrale dello
Stato».*

6.129

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

6.130

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'amministrazione autonoma degli archivi notarili»

6.131

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'amministrazione del Senato della Repubblica».

6.132

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni».

6.133

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle ambasciate».

6.134

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione degli Alti commissari».

6.135

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Alledife».

6.136

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Agenzia spaziale italiana (ASI)».

6.138

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Agenzia ecologica e forestale».

6.139

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle Agenzie dei contabili dei titoli del debito pubblico».

6.140

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle agenzie per le coltivazioni tabacchi».

6.141

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione degli Aeroporti».

6.142

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'adunanza plenaria del consiglio di Stato».

6.143

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Adunanza generale del consiglio di Stato».

6.144

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Aci».*

6.145

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Accademia di sanità
militare servizio veterinario, nucleo esercito».*

6.146

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Accademia di sanità
militare interforze».*

6.147

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Accademia di sanità
militare esercito».*

6.148

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Accademia navale».*

6.149

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Accademia militare».*

6.150

CROCETTA, LIBERTINI

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554»,
inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle accademie della
marina».*

6.151

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle accademie di guardia di finanza».

6.152

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'accademia aeronautica».

6.153

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione delle commissioni tributarie».

6.154

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dei tribunali delle acque pubbliche».

6.155

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del tribunale militare di pace».

6.156

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

6.157

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero dell'ambiente».

6.158

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero per i beni culturali e ambientali».

6.159

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero del turismo e dello spettacolo».

6.160

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dei Tribunali amministrativi regionali».

6.161

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana».

6.162

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Consiglio di Stato».

6.163

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Corte di Cassazione».

6.164

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Consiglio superiore della Magistratura».

6.165

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Istituto superiore di sanità».

6.168

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

6.171

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero».

6.172

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione dell'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo».

6.173

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero della Pubblica Istruzione».

6.174

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

6.175

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero dei trasporti».

6.176

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero delle poste e telecomunicazioni».

6.177

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

6.178

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.179

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero del commercio con l'estero».

6.241

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero della marina mercantile».

6.242

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero della sanità».

6.243

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero degli affari esteri».

6.244

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Presidenza del consiglio dei ministri».

6.245

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero dell'interno».

6.246

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero di grazia e giustizia».

6.247

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero del bilancio e della programmazione economica».

6.248

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero del tesoro».

6.249

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554», inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Ministero dei lavori pubblici».

6.250

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie».

6.252

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Centro di formazione linguistica delle forze di polizia».

6.254

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Comitato per le proposte di aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale».

6.256

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione del Comitato italiano per il Codex alimentarius».

6.257

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 29 dicembre 1988, n. 554» inserire le seguenti parole: «con l'esclusione della Commissione nazionale italiana per l'Unesco».

6.258

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, sono ridotti, rispettivamente, al 10 e al 25 per cento.» con le altre. «è ridotto al 10 per cento».

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: «Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione una deliberazione, assunta ai sensi delle disposizioni vigenti, per la rideterminazione della pianta organica dell'ente e per la eventuale copertura dei posti che si prevede divengano vacanti nel corso dell'esercizio. Il provvedimento definitivo sulla deliberazione relativa alla rideterminazione della pianta organica e alla eventuale copertura dei posti vacanti è assunto dall'organo di controllo entro i termini previsti per il provvedimento definitivo sul bilancio di previsione».

6.270

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, VIGNOLA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 50 ed al 25 per cento».

6.187

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 45 ed al 25 per cento».

6.186

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 40 ed al 25 per cento».

6.185

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 35 ed al 25 per cento».

6.184

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 30 ed al 25 per cento».

6.198

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «rispettivamente al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 per cento».

6.188

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed al 100 per cento».

6.227

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed al 95 per cento».

6.226

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed al 90 per cento».

6.225

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed all'85 per cento».

6.224

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed all'80 per cento».

6.223

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed al 75 per cento».

6.222

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed al 70 per cento».

6.221

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed al 65 per cento».

6.220

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed al 60 per cento».

6.239

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 25 ed al 55 per cento».

6.228

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed al 100 per cento».

6.218

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed al 95 per cento».

6.217

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed al 90 per cento».

6.216

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed all'85 per cento».

6.215

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed all'80 per cento».

6.214

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed al 75 per cento».

6.213

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed al 70 per cento».

6.212

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed al 65 per cento».

6.211

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento», con le seguenti: «al 20 ed al 60 per cento».

6.210

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento», con le seguenti: «al 20 ed al 55 per cento».

6.229

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento», con le seguenti: «al 20 ed al 50 per cento».

6.193

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento», con le seguenti: «al 20 ed al 40 per cento».

6.192

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento», con le seguenti: «al 20 ed al 35 per cento».

6.190

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «al 10 ed al 25 per cento», con le seguenti: «al 20 ed al 30 per cento».

6.191

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 20 ed al 25 per cento».

6.180

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 100 per cento».

6.208

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 95 per cento».

6.207

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 90 per cento».

6.206

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed all'80 per cento».

6.204

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 70 per cento».

6.203

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 70 per cento».

6.202

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 65 per cento».

6.201

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 60 per cento».

6.200

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 55 per cento».

6.219

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 50 per cento».

6.195

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 40 per cento».

6.196

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 35 per cento».

6.197

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 30 per cento».

6.209

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 15 ed al 25 per cento».

6.189

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 100 per cento».

6.238

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 95 per cento».

6.240

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 90 per cento».

6.230

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed all'85 per cento».

6.231

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed all'80 per cento».

6.232

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 75 per cento».

6.233

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 70 per cento».

6.234

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 65 per cento».

6.235

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 60 per cento».

6.236

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 55 per cento».

6.237

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 50 per cento».

6.181

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 40 per cento».

6.182

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 35 per cento».

6.183

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1, sostituire la parole: «al 10 ed al 25 per cento» con le seguenti: «al 10 ed al 30 per cento».

6.199

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel limite massimo di 1.500 unità».

6.300

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai giudizi che sono in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.1

PUTIGNANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il limite di reintegro del personale cessato dal servizio, fissato nella misura del 10 per cento dal precedente comma, è elevato al 50 per cento per le assunzioni da parte degli Enti pubblici non economici di personale necessario per la realizzazione di progetti nel Mezzogiorno già approvati dagli organi di programmazione economica nazionale esclusivamente per le figure tecniche e scientifiche e nel rispetto dei contingentati e dei relativi oneri oggetto dell'approvazione».

6.2

PUTIGNANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il limite di reintegro del personale cessato dal servizio, fissato nella misura del 10 per cento dal precedente comma, è elevato al 50 per cento per le assunzioni da parte dell'ENEA di personale necessario per la realizzazione del progetto del Mezzogiorno previsto nell'intesa di programma MISM-ENEA, approvato con delibera CIPE del 26 luglio 1990, esclusivamente per le figure tecniche e scientifiche e nel rispetto dei contingentati e dei relativi oneri oggetto dell'approvazione».

6.272

GIANOTTI

Sopprimere il comma 2.

6.271

GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, FRANCHI, VETERE

Sopprimere il comma 3.

6.266

LIBERTINI, CROCETTA

Sopprimere il comma 4.

6.263

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Per ciascuna amministrazione» fino alla fine del comma.

6.262

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ove, nel corso» fino a: «sentito il Consiglio dei Ministri».

6.264

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 4, sostituire le parole: «duecento unità» con le parole: «trecento unità».

6.265

LIBERTINI, CROCETTA

Al comma 5, sostituire le parole: «per tre anni» con le seguenti: «per un anno».

6.261

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 5, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le parole: «con la esclusione delle aree del Mezzogiorno ad alto tasso di disoccupazione».

6.3

RASTRELLI, FLORINO, MANTICA

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «Nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 1991 la parola "doppio" è sostituita dalle seguenti: "maggiorato del 50 per cento arrotondando all'unità superiore in caso di cifra decimale"».

6.259

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «Tale riserva è stabilita nella misura di un terzo dei posti per le aree interessate all'intervento straordinario per il Mezzogiorno al momento dell'approvazione della presente legge».

6.260

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di procedere in qualsiasi modo a nuove assunzioni di personale fino a completamento delle procedure di mobilità di cui al successivo comma. Per la durata di tale periodo sono sospese le procedure di assunzione in corso comunque autorizzate.

5-ter. Le procedure già avviate per la mobilità del personale in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, devono essere completate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5-quater. In allegato agli stati di previsione della spesa per il 1993 di ciascun Dicastero, il Ministro responsabile, di concerto con il Ministro

per la funzione pubblica, presenterà un piano di razionalizzazione e contenimento delle piante organiche, sulla base di una analitica dimostrazione dei carichi funzionali di lavoro. In nessun caso le piante organiche potranno essere aumentate.

5-quinquies. Le situazioni soprannumerarie, riscontrabili eventualmente nelle qualifiche funzionali a seguito dell'applicazione dell'ottavo comma della legge 11 luglio 1980, n. 312, costituiscono posizioni di esubero nella misura del 50 per cento. Le restanti posizioni soprannumerarie assorbono le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori.

5-sexies. Nell'ambito delle amministrazioni cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, possono essere disposti trasferimenti di pubblici dipendenti di tutte le qualifiche e profili professionali contrattualizzati. Il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle amministrazioni interessate e con il consenso del dipendente. I trasferimenti verso le regioni, gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, sono disposti con provvedimento della regione».

6.269/A

ANDREATTA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis* È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di procedere in qualsiasi modo a nuove assunzioni di personale fino a completamento delle procedure di mobilità di cui ai successivi commi. Per la durata di tale periodo sono sospese le procedure di assunzione in corso comunque autorizzate.

5-ter. Le procedure già avviate per la mobilità del personale in base al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, devono essere completate, a pena d'inefficacia, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5-quater. Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla definizione dei carichi funzionali di lavoro e alla determinazione delle dotazioni organiche, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, di attuazione dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90. Ultimate tali operazioni le amministrazioni comunicheranno alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica, per gli effetti dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, le situazioni di esubero e di vacanze di personale risultanti dalle predette rilevazioni.

5-quinquies. Le situazioni soprannumerarie, riscontrabili eventualmente nelle qualifiche funzionali a seguito dell'applicazione dell'ottavo comma della legge 11 luglio 1980 n. 312, costituiscono posizioni di esubero nella misura del 50 per cento. Le restanti posizioni soprannumerarie sono assorbite nelle qualifiche funzionali immediatamente inferiori».

6.269

BRINA, ANDREATTA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le nuove assunzioni da effettuarsi nel corso del 1992, quale che sia il relativo titolo giuridico, ivi comprese quelle autorizzate sulla base di specifiche disposizioni legislative che dispongano deroghe alla disciplina di cui al presente articolo nonché quelle autorizzate ai sensi del precedente comma 4, non possono superare per ciascuna amministrazione statale il numero di unità di personale che cessano dal servizio nello stesso anno 1992.

5-ter. Ove per ragioni di particolare urgenza e necessità le nuove assunzioni dovessero superare per ciascuna amministrazione il limite di cui al comma precedente, il Ministro responsabile presenterà alle competenti Commissioni permanenti ed alle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento una dettagliata relazione con la quale vengono indicate le linee di razionalizzazione e contenimento della spesa di personale che si intendono adottare nel triennio 1992-1994; nel caso di compensazioni tra diverse amministrazioni per mantenersi entro il richiamato limite, la relazione sarà presentata dal Ministro per la funzione pubblica».

6.268 (nuovo testo)

ANDREATTA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazione contributi ex GESCAL)

1. È abrogato l'articolo 22, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

6.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. I dipendenti civili dello stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della legge per i quali le attuali disposizioni prevedono il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età possono a domanda continuare a prestare servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età anche nel caso che abbiano maturato quaranta anni di servizio pensionabile. La stessa facoltà è concessa a coloro che sono soggetti a regimi di previdenza sostitutivi a tutti gli effetti della previdenza generale obbligatoria.

2. Il servizio in prolungamento è valutabile in ogni caso ai fini del trattamento previdenziale di buonuscita ed è computabile ai fini del

raggiungimento dei quaranta anni di effettivo servizio, indipendentemente dai periodi comunque equiparabili».

6.0.2

PARISI, DE GIUSEPPE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. Tutte le piante organiche di ministeri, enti pubblici, enti economici definite prima dell'avvio del processo di informatizzazione e, in ogni caso, tutte le piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 debbono essere riviste sulla base dei carichi funzionali entro il 30 giugno 1992 e sottoposte all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei ministri».

6.0.3

BARCA, SPOSETTI, VIGNOLA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.3

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere l'articolo.

7.7

DUJANY

Sopprimere l'articolo.

7.15

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 1.

7.4

MANTICA, RASTRELLI

Sopprimere il comma 1.

7.12

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «in attesa di ulteriori disposizioni» aggiungere: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1992,».

7.10

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «non si procede al computo» aggiungere: «aggiuntivo».

7.13

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «prevista da disposizioni di carattere generale».

7.9

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 2.

7.5

MANTICA, RASTRELLI

Sopprimere il comma 2.

7.17

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 2.

7.20

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE, MONTINARO,
SPOSETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogato».

7.1

ANDREATTA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il servizio militare valutabile ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è quello comunque svolto, anche prima della data di entrata in vigore della predetta legge.».

7.6

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, dopo le parole: «quello in corso» sostituire la parola «alla» con le seguenti: «da quindici anni dalla».

7.11

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore della predetta legge» con le seguenti: «alla data di dieci anni antecedente quella dell'entrata in vigore della predetta legge».

7.16

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

7.14

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le seguenti: «dal comma 1».

7.21

GALEOTTI, FRANCHI

Al comma 3, sostituire le parole: «dai commi 1 e 2» con le altre: «dal comma 1, ovvero dall'applicazione dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,».

7.2

ANDREATTA

Al comma 3, sopprimere le parole: «Le somme già erogate sono riassorbite con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza».

7.8

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Rimane fermo il computo ai fini del trattamento di quiescenza dei periodi previsti dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, con onere a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro indipendentemente dall'epoca nella quale siano stati presentati».

7.18

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, non entra a far parte della base di calcolo dell'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per i dipendenti dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici non economici».

7.19

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Valutazione dei servizi nel settore privato)

1. Ai fini del calcolo della pensione ai lavoratori ex combattenti ed assimilati, l'anzianità assicurativa viene fittiziamente maggiorata di sette anni.

2. Ai lavoratori ex combattenti mutilati e invalidi di guerra, l'anzianità assicurativa viene fittiziamente elevata a dieci anni.

3. Gli anni relativi alle campagne di guerra e le croci al merito di guerra, in ragione di uno per ciascuna di esse, sono accreditati come contributi figurativi nella posizione contributiva del lavoratore.

4. Per le decorazioni al valore militare e per la qualifica di invalido e mutilato di guerra, sono accreditati due anni per ciascuna distinzione».

7.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Art. 8.

Sopprimere il comma 1.

8.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 dovranno ispirarsi» con le seguenti: «negli accordi sindacali dei pubblici dipendenti per il triennio 1991-1993 i Ministri competenti dovranno ispirarsi».

8.3

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo stesso principio si applica al personale non soggetto a contrattazione in sede di adeguamento del trattamento economico».

8.4

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per il triennio 1991-1993».

8.5

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1992 sono abrogati: la legge 10 maggio 1983, n. 188; la legge 29 dicembre 1989, n. 412; la legge 2 giugno 1988, n. 208; l'articolo 4, commi 4 e 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 853; l'articolo 6 della legge 10 agosto 1988, n. 357; l'articolo 32, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; gli articoli 12 e 13, della legge 4 marzo 1982, n. 65; la legge 12 dicembre 1967, n. 1233 e la legge 27 luglio 1967, n. 634. È inoltre abrogato ogni altro provvedimento concernente la corresponsione di compensi incentivanti a singoli comparti della pubblica amministrazione».

Al comma 2, sostituire le parole: «La disposizione di cui al comma 1» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 ed 1-bis».

8.10

STRIK LIEVERS, BOATO, CORLEONE, MODUGNO

Sopprimere il comma 2.

8.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali per il periodo 1991-1993 dalla legge finanziaria per il 1992 e».

8.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «a titolo di acconto sull'adeguamento triennale».

8.8

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmato per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992» con le parole: «sono soppressi».

8.1

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, sono determinati nella misura del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni 1992 e 1993 da applicare sugli stipendi in vigore, rispettivamente, al 1° gennaio 1991 ed al 1° gennaio 1992» con le parole: «sono sospesi».

8.9

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai dipendenti pubblici l'indennità di anzianità, sotto qualsiasi denominazione, va commisurata all'importo di tutti gli emolumenti percepiti per ogni titolo, ragione o causa, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile.

2. A decorrere dal 1° maggio 1982 ai dipendenti pubblici collocati in quiescenza viene corrisposta, nella liquidazione, l'indennità integrativa speciale in misura pari a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

3. Le riliquidazioni comprensive del calcolo della indennità integrativa speciale non sono soggette a tassazione Irpef».

8.0.3

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Non sono soggetti a tassazione IRPEF gli aumenti retributivi dovuti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, contingenza o

scala mobile che si verificheranno nel periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge».

8.0.2

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I redditi da lavoro dipendenti o assimilati vanno divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico e tassati separatamente ai fini IRPEF».

8.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche)

1. È istituita l'Agenzia per le relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, e svolge i compiti assegnatili dalla legge, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'Agenzia compete, sulla base di una direttiva del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la funzione pubblica, la conduzione delle trattative contrattuali per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro di cui alla legge n. 93, del 1983 e delle altre leggi che disciplinano gli accordi in materia di trattamento giuridico e economico del personale dipendente da pubbliche amministrazioni. L'Agenzia cura, altresì, la sigla di ipotesi di accordo e svolge una funzione di coordinamento con le amministrazioni interessate, con il Ministro del tesoro e con l'Osservatorio del pubblico impiego.

3. L'Agenzia è composta da quindici componenti di provata esperienza e professionalità, con pluriennale esperienza nel campo delle relazioni sindacali e della gestione del personale, anche estranei alla Pubblica amministrazione; ove ricorra quest'ultima fattispecie, viene stipulato con i soggetti prescelti un contratto d'opera. Tra i componenti dell'Agenzia viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un direttore che resta in carica per cinque anni e può essere revocato.

4. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Per lo sviluppo delle proprie attività l'Agenzia si avvale, previa richiesta di comando, di personale delle pubbliche amministrazioni.

6. Le spese di finanziamento dell'Agenzia sono poste a carico di un fondo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio di ministri. Il rendiconto della gestione finanziaria è sottoposto al controllo della Corte dei conti.

7. Per la valutazione della spesa conseguente ai trattamenti giuridici e economici dei pubblici dipendenti di cui ai commi precedenti, è istituito un Nucleo di valutazione che esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e autonomia.

8. Il Nucleo di valutazione, ricevute le ipotesi di accordo di cui al comma 2, ne valuta il contenuto accertando l'esatto ammontare degli oneri finanziari diretti e indiretti derivanti dalla applicazione di tutte le misure ivi previste, con riferimento ad un arco temporale almeno triennale e ne autorizza la spesa da parte dell'Agenzia. Il Nucleo altresì provvede al controllo sull'andamento della spesa derivante dall'applicazione dell'accordo nell'arco temporale di validità dello stesso.

9. Il Nucleo di valutazione è composto da nove componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta formulata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro una rosa di almeno il doppio del numero dei componenti da scegliere formulata dal CNEL.

10. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica sei anni. Ad essi è riconosciuto il trattamento economico spettante ai componenti la Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal decreto legge 8 aprile 1971, n. 95, convertito dalla legge 7 luglio 1974, n. 216. Essi non possono esercitare, pena la decadenza dall'ufficio, alcuna attività imprenditoriale di enti pubblici o privati, nè ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso, con diritto alla conservazione del posto.

11. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo di valutazione si avvale delle strutture e del personale del CNEL e può instaurare rapporti convenzionali con soggetti esterni.

12. Il Nucleo di valutazione per lo svolgimento dei propri compiti ha accesso alle informazioni, ai dati e alle elaborazioni di tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresa la Ragioneria generale dello Stato».

8.0.4

GALEOTTI, FRANCHI, VETERE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.8

FERRARI AGGRADI, MORA, MICOLINI, CARLOTTO, SARTORI

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. L'onere delle rendite liquidate dalla gestione agricola dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori autonomi con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1992 e delle rendite ai superstiti dalle medesime derivanti, nonché delle relative spese di amministrazione, è posto a carico dello Stato che provvederà, in misura annualmente stabilita, con la legge finanziaria».

9.9

FERRARI AGGRADI, MORA, MICOLINI, SARTORI, CARLOTTO

Sopprimere il comma 1.

9.2

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per il finanziamento della gestione agricola dell'INAIL» con le seguenti parole: «In attesa della revisione del sistema di finanziamento del settore agricolo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, finalizzato ad una piena equità contributiva».

9.5

TANI, NIEDDU, SARTORI, TOTH

Al comma 1, sostituire le cifre: «700.000 - 800.000 - 900.000 - 560.000 - 640.000 - 710.000» rispettivamente con le cifre: «600.000 - 700.000 - 800.000 - 395.000 - 495.000 - 595.000».

9.3

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, sostituire le cifre: «560.000 - 640.000 - 720.000» rispettivamente con le cifre: «495.000 - 595.000 - 695.000».

9.4

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è sostituito dal seguente:

“Le aliquote di cui al precedente comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000 mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarietà nella misura del 5 per cento di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro”.

1-ter. Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per metà dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, è elevato da lire 25.000 a lire 80.000».

9.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992 la spesa complessiva prevista già a carico dei coltivatori diretti e dei concedenti dei terreni a mezzadria ed a colonia, è a carico della gestione dello Stato e riferita al comma 6 dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88».

9.6

LOPS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dal 1° gennaio 1992, le rendite INAIL per i mutilati e invalidi del lavoro, hanno una rivalutazione di cadenza annuale».

9.7

VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA,
CASCIA, SPOSETTI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, il contributo all'INPS per gli asili nido anziché nello stato di previsione del Ministero della sanità, va iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione».

9.0.1

CALLARI GALLI, FERRAGUTI, TORNATI, CASCIA,
SPOSETTI, TOSSI BRUTTI, NESPOLO, TEDES-
CO TATÒ, ZUFFA, SENESI, BOCHICCHIO
SCHELOTTO, VIGNOLA

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.

10.6

CROCETTA, LIBERTINI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data di entrata in vigore della presente legge”».

10.1

AZZARETTI, GUZZETTI, LEONARDI, SARTORI

Sopprimere il comma 1.

10.7

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, dopo le parole: «di quelle erogate ai ciechi civili» aggiungere le parole: «ai sordomuti ed agli invalidi civili».

10.5

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere i commi 2 e 3.

10.11

ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, VECCHI

Sopprimere il comma 2.

10.2

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 2.

10.8

CROCETTA, LIBERTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1° gennaio 1992 le pensioni assistenziali degli invalidi civili e dei sordomuti sono equiparate a quella dei ciechi».

10.3

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, sostituire le parole: «, ed ai sordomuti da parte del Ministero dell'interno,», con le parole: «ed ai sordomuti».

10.12

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 3.

10.4

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 3.

10.9

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 11.

Sopprimere l'articolo.

11.2

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere l'articolo.

11.14

CROCETTA, LIBERTINI

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - 1. L'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, va inteso nel senso che non si fa luogo al recupero di somme corrisposte ai lavoratori e pensionati, sia pubblici che privati, ivi compresi quelli dei fondi integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, in conseguenza di provvedimenti revocati o modificati per rate di pensione o stipendi riscossi, ovvero di indennità risultate non più dovute, fatta eccezione per la revoca o la modifica disposta per accertamenti di fatti dolosi da parte degli interessati.

2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

3. Il mancato recupero delle eccedenze nei termini di cui al precedente comma diviene irripetibile.».

11.3

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 1.

11.4

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 1.

11.10

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 1.

11.15

IANNONE, CHIESURA, VECCHI, VIGNOLA

Sopprimere il comma 2.

11.11

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 2.

11.5

RASTRELLI, MANTICA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che: le somme corrisposte in base a formale provvedimento definitivo di cui venga data comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, sono irripetibili.».

11.7

RASTRELLI, MANTICA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che: l'omessa o incompleta comunicazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sulla misura o sullo stesso diritto alla pensione consente la ripetibilità delle somme in debito, da esigere entro l'anno successivo all'accertamento.».

11.9

RASTRELLI, MANTICA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che: nei casi in cui l'indebita percezione derivi dalla sopravvenienza di una diversa regolamentazione del rapporto pensionistico ovvero derivi da una successiva acquisizione di dati o elementi che incidano sul diritto o

sulla misura della pensione, non ricorre errore imputabile all'ente erogatore.».

11.8

RASTRELLI, MANTICA

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

11.13

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sono ripetibili le somme corrisposte a titolo provvisorio e salvo conguaglio»;

e sopprimere le lettere b) e d);

11.16

CHIESURA, VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE,
SPOSETTI

Sopprimere il comma 3.

11.6

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 3.

11.12

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 3.

11.17

VECCHI, IANNONE, CHIESURA, SPOSETTI

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'INPS è autorizzato a corrispondere le prestazioni liquidate in favore degli invalidi civili anche se riconosciuti tali dopo il compimento del 65° anno di età da parte delle competenti commissioni mediche di prima e di seconda istanza, a condizione che tale riconoscimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della legge 21 marzo 1988, n. 93, recante conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, ed indipendentemente dalla data del decreto rilasciato dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza presso le prefetture».

11.1

AZZARETTI, GUZZETTI, LEONARDI, SARTORI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'INPS verifica annualmente le condizioni reddituali dei pensionati che possano incidere nelle misure o nello stesso diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero delle somme eventualmente pagate in eccedenza».

11.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Art. 12.

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Con lo stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di svolgimento di attività ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro».

12.1

TANI, NIEDDU, SARTORI, TOTH

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Non sono soggetti a tassazione IRPEF gli aumenti retributivi dovuti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, contingenza o scala mobile che si verificheranno nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.1

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I redditi da lavoro dipendente o assimilato vanno divisi per il numero dei componenti il nucleo familiare a carico e tassati separatamente ai fini IRPEF».

12.0.2

RASTRELLI, MANTICA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. A decorrere dal 1992, tutte le integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici, a qualsiasi titolo riconosciute a favore di soggetti che non siano in possesso della cittadinanza italiana, sono sospese ove il predetto regime di integrazione al minimo non sia riconosciuto in regime di reciprocità negli ordinamenti esteri con i quali sono stati sottoscritti accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale.

12.0.3

ANDREATTA

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.2

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sopprimere il comma 1.

13.1

FIORET, VETTORI, POSTAL, ROBOL

Sopprimere il comma 1.

13.3

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 1.

13.5

ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, VECCHI,
VIGNOLA

Sopprimere il comma 1.

13.6

SPETIČ, CROCETTA, LIBERTINI, DIONISI

Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a cinque anni.», con le seguenti: «non inferiore a un anno».

13.4

RASTRELLI, MANTICA

Art. 14.

Sopprimere il comma 1.

14.8**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 1 sopprimere le parole: «e da un funzionario in rappresentanza dello SCAU».

14.2**IL RELATORE**

Al comma 1, sopprimere le parole: «e un funzionario dello SCAU».

14.17**IANNONE, CHIESURA, VECCHI, ANTONIAZZI,
VIGNOLA**

Sopprimere il comma 2.

14.9**CROCETTA, LIBERTINI**

Sopprimere il comma 3.

14.10**CROCETTA, LIBERTINI**

Al comma 3, sopprimere dalla parola: «mediante» fino: «al 50 per cento». Sopprimere, inoltre, dalle parole: «e, per la restante parte» fino alla fine del comma.

14.15**POLLICE**

Sopprimere il comma 4.

14.1**AZZARETTI, GUZZETTI, LEONARDI**

Sopprimere il comma 4.

14.12**CROCETTA, LIBERTINI**

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 3 dell'articolo 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente:

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati le prestazioni idrotermali possono essere concesse fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali esclusivamente per la terapia di affezioni o stati patologici che comportino diretta ed immediata incapacità di lavoro, ovvero, all'interno del periodo di congedo ordinario o di ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative. La concessione avviene su motivata prescrizione di un medico specialista dell'unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall'INPS e dall'INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti Istituti».

14.13

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per poter ottenere vantaggi terapeutici reali dalle cure termali, il Ministro della Sanità emana entro 60 giorni un decreto che identifica le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali ed indica gli strumenti di controllo per evitare abusi».

14.20

VECCHI, ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA,
IMBRIACO

Al comma 4, dopo le parole: «che comportino diretta», sopprimere le parole: «ed immediata».

14.3

MANTICA, RASTRELLI

Sopprimere il comma 5.

14.11

CROCETTA, LIBERTINI

Sopprimere il comma 5.

14.18

SPOSETTI, BOLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, si applicano le disposizioni previste

dall'articolo 4, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».

14.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 1991 il Ministro del lavoro, con proprio decreto, provvede ad un piano triennale di riduzione di almeno il 50 per cento delle spese previste ai capitoli 3667 e 3668 della rubrica 6 di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del lavoro concernente oneri derivanti da sgravi contributivi concessi a favore delle imprese».

14.7

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La norma della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relativa alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del porfido.

5-ter. Il numero 3) dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

“3) siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità per almeno quindici anni a lavori di sotterraneo o di estrazione del marmo o del porfido”.

5-quater. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: “con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo”, sono aggiunte le seguenti: “o con attività di estrazione del marmo o del porfido”.

5-quinquies. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: “lavori di sotterraneo”, sono aggiunte le seguenti: “o in attività di estrazione del marmo o del porfido”.

5-sexies. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, come modificata dalla presente legge, i lavoratori che, in possesso dei richiesti requisiti, siano cessati dall'occupazione in attività di estrazione del marmo o del porfido in data non anteriore a due anni dalla predetta data di entrata in vigore.

5-septies. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 3 miliardi per il porfido e in lire 15 miliardi per il marmo per ognuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si fa fronte con l'incremento dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al fondo adeguamento pensioni, a carico dei datori

di lavoro e dei lavoratori in misura pari rispettivamente a 1,3 punti e 0,65 punti.

5-octies. Le norme di cui al comma 5-*sexies* decorrono dal primo periodo previsto di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

14.6

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. La norma della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relativa alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del porfido.

5-*ter*. Il numero 3) dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

“3) Siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità per almeno 15 anni a lavori di sotterraneo o di estrazione del marmo o del porfido”.

5-*quater*. Al 2° comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1990, n. 5, dopo le parole: “con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo”, sono aggiunte le seguenti “o con attività di estrazione del marmo o del porfido”.

5-*quinqies*. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: “lavori di sotterraneo”, sono aggiunte le seguenti “o in attività di estrazione del marmo o del porfido”.

5-*sexies*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, come modificato dalla presente legge i lavoratori che, in possesso dei richiesti requisiti, siano cessati dall'occupazione in attività di estrazione del marmo o del porfido in data non anteriore a due anni dalla predetta data di entrata in vigore.

5-*septies*. Le norme di cui al comma 5-*sexies* decorrono dal primo periodo previsto di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

14.5

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il termine del 31 dicembre 1991, di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, recante nuove norme in materia di politica mineraria, è prorogato al 31 dicembre 1992».

14.14

FORTE, ZANELLA, MANCIA, PUTIGNANO, PIZZO, DELL'OSSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88, trova applicazione per tutte le prestazioni indebitamente erogate dall'INPS. Fermo restando quanto disposto dal predetto articolo 52 nella ipotesi di dolo dell'interessato, sono, in tutti gli altri casi, ripetibili da parte dell'INPS le prestazioni pensionistiche e altra natura, indebitamente erogate negli ultimi sei mesi».

14.16

ANTONIAZZI, IANNONE, CHIESURA, VECCHI,
SPOSETTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le somme versate o accantonate dal datore di lavoro o dal lavoratore a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali allo scopo di erogare prestazioni integrative, previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e dei suoi familiari rientrano nella base imponibile dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

5-ter. Sulle somme di cui al comma 5-bis versate o accantonate prima dell'entrata in vigore della presente legge non si fa luogo a recupero di contributi».

14.19

VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA, IANNONE,
VIGNOLA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Stato sociale)

1. Al fine della equiparazione degli infortuni casalinghi a quelli sul lavoro, entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, provvede, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto alla costituzione presso il Ministero del lavoro di una agenzia di previdenza ed assistenza degli infortuni domestici, ed alla costituzione di un fondo di dotazione con apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa del Ministero del lavoro.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente dalla legge finanziaria; per l'anno 1992 essa è determinata in 100 miliardi.

3. Nel medesimo decreto di cui al comma 1 dovrà essere istituito un apposito regolamento di funzionamento per le attività e le casistiche oggetto di assistenza e di previdenza. Il regolamento dovrà prevedere sia

attività, interventi e provvedimenti per la prevenzione degli infortuni domestici che attività di indennizzo infortunistico».

14.0.1

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Stato sociale)

1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1991, provvede alla costituzione di un fondo, con apposito capitolo di bilancio di previsione di spesa, con il trasferimento alla cassa depositi e prestiti delle somme occorrenti per la copertura di mutui agevolati ai comuni, alle province ed alle regioni finalizzati alla realizzazione di strutture e servizi per gli anziani, per i consultori e per gli asili nido.

2. La dotazione del fondo di cui al comma precedente è determinata annualmente dalla legge finanziaria, per l'anno 1992 essa è determinata in 100 miliardi».

14.0.2

CROCETTA, LIBERTINI

Art. 15.

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma 1, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al comma 1, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni, ispirandosi al criterio della redistribuzione fra maggiore utile per il risparmiatore e minori interessi per lo Stato, dell'eventuale differenza di utile derivante da un ipotetico minor costo».

15.8

CROCETTA, LIBERTINI

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma 1, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al comma 1, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni».

15.7

CROCETTA, LIBERTINI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni presenta entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di riorganizzazione degli uffici postali. Fermo restando il mantenimento diffuso del servizio, il piano individua:

a) le misure per il razionale utilizzo del personale, ivi comprese forme di servizio itinerante e di orario ridotto in relazione alla consistenza del traffico;

b) i servizi di carattere bancario da estendere agli uffici postali e i tempi di attuazione.

2. L'eventuale soppressione di uffici postali può essere disposta tra quelli distanti l'uno dall'altro meno di 2 chilometri».

15.12

PINNA, BISSO, LOTTI, SPOSETTI

Sopprimere il comma 1.

15.6

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle località prive di ufficio postale, a seguito della soppressione, è comunque assicurato il servizio postale itinerante e la raccolta e distribuzione quotidiana delle corrispondenze».

15.10

PINNA, VISCONTI, GAMBINO, SPOSETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque esclusi dalla soppressione gli uffici postali ubicati in località distanti fra loro oltre tre chilometri».

15.11

PINNA, SENESI, VISCONTI, VIGNOLA

Sopprimere il comma 2.

15.5

CROCETTA, LIBERTINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «tariffe e».

15.13

PINNA, VISCONTI, LOTTI, VIGNOLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ad esclusione delle stampe di cui al gruppo 5° della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990».

15.14

PINNA, SENESI, RIZZO, SPOSETTI

Sopprimere il comma 4.

15.1

PUTIGNANO

Sopprimere il comma 4.

15.2

RASTRELLI, MANTICA

Sopprimere il comma 4.

15.4

CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «nei settori», aggiungere la parola: «bancario».

15.16

PINNA, GAMBINO, VISCONTI, VIGNOLA

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.3

IANNIELLO, TAGLIAMONTE, DUJANY

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.9

FORTE, MANCIA, PIZZO, ZANELLA

Al comma 4, sopprimere le parole: «del gioco del lotto».

15.15

SPOSETTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad estendere le attività dei propri uffici attraverso vendita o intermediazione di prodotti filatelici e finanziari comunque denominati, per conto di Enti pubblici o privati.

4-ter. Le modalità di esecuzione del servizio ed i rapporti tra le parti interessate saranno disciplinati da apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.

4-quater. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, saranno stabilite le caratteristiche delle cassette per lettere da apporsi presso ogni abitazione al fine di facilitare le operazioni di recapito anche delle stampe e dei periodici; con lo stesso decreto saranno fissati i termini per la loro realizzazione.

4-quinquies. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, può autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a partecipare in posizione di controllo a società di capitali o ad Enti economici esercenti l'attività postale o di telecomunicazioni ovvero ad esse complementari o accessorie.

4-sexies. Con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro saranno stabilite modalità e procedure concernenti il conferimento di beni di proprietà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e le rappresentanze nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale».

15.17

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riduzioni spese militari)

1. Il Ministro della difesa adotta, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un piano triennale 1992-1995 di riduzione di almeno il 50 per

cento delle spese per costruzioni armi, armamenti e munizionamento, previste nella rubrica 4 di parte corrente dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa, con conseguente riduzione dei capitoli dal 1802 al 1951».

15.0.1

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Riduzioni spese militari)

1. Il Ministro della difesa adotta, entro e non oltre il 31 dicembre 1991, un piano triennale 1992-1995 di riduzione del 50 per cento delle spese previste nella rubrica 12 dello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa, inerente gli ammodernamenti e rinnovamenti, con conseguente riduzione dei relativi capitoli di spesa dal 4001 al 4072».

15.0.2

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti nella propria attività finanziaria adegua le concessioni di mutui all'andamento dei conti della finanza pubblica, secondo le indicazioni, le modalità e i tempi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Nelle concessioni per il 1991, il cui importo non deve essere comunque inferiore a lire 5.500 miliardi, sarà data la precedenza assoluta ai mutui ordinari per gli enti locali e saranno fatte salve le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi 2 e 2-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

3. I mutui previsti da norme speciali con ammortamento a totale carico dello Stato, per i quali la Cassa depositi e prestiti viene designata come unico ente finanziatore, possono essere concessi anche dagli altri istituti di credito, ferma restando la misura dell'onere previsto a carico del bilancio dello Stato, commisurato ad una rata di ammortamento ventennale o decennale al saggio del 9 per cento in ragione d'anno.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro competente, verranno determinate condizioni e modalità per l'erogazione del concorso statale di cui al comma 3».

15.0.3

GUZZETTI, CAPPELLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Attività di utilità collettiva nel Mezzogiorno)

1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finanzia, nel limite di lire 1.000 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di attività di utilità collettiva mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, privi di occupazione ed iscritti nella prima classe delle liste di collocamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono proposte da amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, fondazioni, ordini e collegi professionali e sono attuate da imprese anche cooperative già esistenti al 31 dicembre 1991. Le proposte sono presentate nella forma di progetti formulati a norma del comma 3 all'agenzia per l'impiego competente per territorio. L'agenzia per l'impiego, verificata la conformità del progetto al modello di cui al comma 3, lo sottopone, corredato dal proprio parere motivato e non vincolante, alla commissione regionale per l'impiego. L'agenzia per l'impiego può sottoporre alla commissione anche progetti da essa direttamente predisposti. La Commissione regionale per l'impiego approva i progetti, autorizzando l'utilizzazione dei giovani disoccupati e deliberando, nei limiti della quota di cui al comma 6, l'ammissione dei predetti progetti al finanziamento. L'agenzia per l'impiego, ai fini della proposta, e la commissione regionale per l'impiego, ai fini dell'approvazione, sono tenute a dare priorità:

a) a parità di condizioni, a programmi relativi ad attività indicate ovvero promosse dagli enti territoriali;

b) ai progetti idonei a conseguire, anche mediante apposita preparazione professionale dei giovani, risultati suscettibili di promuovere occasioni di lavoro;

c) ai progetti che consentano di conseguire risultati permanenti di recupero o miglioramento di fruibilità del bene oggetto dell'intervento.

3. I progetti sono formulati secondo un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego. I progetti sono corredati dalla documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni, ove esse siano necessarie alla loro attuazione, e devono in ogni caso indicare:

a) l'impresa responsabile dell'attuazione del progetto;

b) il numero e la qualificazione dei lavoratori da impegnare nello svolgimento delle iniziative nonché l'eventuale attività formativa;

c) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

d) la durata dell'intervento, che non dovrà essere inferiore a tre mesi e superiore a dodici mesi, salvo quanto previsto al comma 5;

e) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento, analiticamente illustrato anche con riferimento ai fattori produttivi. In ogni caso l'onere del quale si chiede il finanziamento, nel complesso, non deve essere superiore a lire 2 miliardi e quello relativo alle indennità di cui al comma 7 non può essere inferiore al 70 per cento del predetto onere complessivo;

f) le istituzioni competenti per materia e territorio eventualmente coinvolte nella formulazione del progetto e nella sua attuazione;

g) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori dell'impresa preposti all'attuazione dell'iniziativa;

h) i nominativi delle persone di cui alla lettera g) tenute ad attestare lo svolgimento dell'attività da parte dei singoli.

4. Quando il progetto è predisposto dall'agenzia per l'impiego, all'indicazione di cui alla lettera a) del comma 3, provvede la commissione regionale per l'impiego.

5. La commissione regionale per l'impiego, in considerazione della particolare qualità di determinati progetti, può deliberare che la loro durata sia prolungata per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi.

6. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ripartisce annualmente tra le regioni interessate gli stanziamenti, tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile e, per gli anni 1993 e 1994 anche dello stato di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

7. I giovani ai quali va offerta l'occasione di essere utilizzati nell'attuazione dei progetti vengono individuati secondo la graduatoria delle liste di collocamento. La loro utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e deve svolgersi a tempo parziale, per un orario non superiore a ottanta ore mensili. Si applicano le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai giovani disoccupati è corrisposta, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, una indennità di lire 8.000; per i giorni per i quali viene corrisposta, essa sostituisce l'indennità di disoccupazione eventualmente spettante, fermi restando la corresponsione degli assegni familiari e l'accredito dei contributi figurativi a quest'ultima collegati.

8. Ciascun giovane può essere impegnato nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi. L'accettazione dell'offerta di cui al comma 7 non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità dell'erogazione del finanziamento e dei controlli sulla regolare attuazione del progetto.

10. Fino alla istituzione delle agenzie per l'impiego, gli adempimen-

ti di cui al comma 2 sono svolti dalle commissioni regionali per l'impiego.

11. Nelle regioni a statuto speciale i compiti della commissione regionale per l'impiego sono svolti dal corrispondente organo».

15.0.4

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al comma precedente, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al primo comma, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni, ispirandosi al criterio della redistribuzione fra maggiore utile per il risparmiatore e minori interessi per lo Stato, dell'eventuale differenza di utile derivante da un ipotetico minor costo».

15.0.6

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

«1. Entro il 31 dicembre 1991, e comunque non oltre la prima emissione di titoli di stato prevista per il 1992, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, provvede alla predisposizione di apposita normativa per la offerta al pubblico di tutti i titoli di stato esclusivamente attraverso il servizio e le strutture dell'amministrazione postale.

2. Sempre con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro la data di cui al

comma precedente, saranno stabilite, sulla base delle spese effettivamente occorrenti, congrue tariffe per la prestazione del servizio.

3. Sulla base del differenziale dei costi del servizio, come sopra determinati, e dell'attuale rendimento reale di mercato per il risparmiatore, il Ministro del tesoro provvede altresì, sempre con proprio decreto ed entro la data di cui al primo comma, alla determinazione dei tassi di interesse per le emissioni».

15.0.5

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 1991 il Presidente del Consiglio dispone con proprio decreto, la revoca del canone televisivo e la relativa concessione della sua riscossione; dispone altresì l'abolizione del limite massimo di pubblicità nei programmi televisivi e radiofonici della RAI, nonché l'abrogazione delle norme che lo regolano».

15.0.7

CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Per assicurare la prosecuzione dei lavori in corso di esecuzione in attuazione dell'articolo 13-*novies-decies* della legge 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni, sono autorizzati tre limiti di impegno di lire cento miliardi ciascuno per ognuno degli anni 1992, 1993 e 1994, da iscrivere sul capitolo 9308 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992 e successivi».

15.0.8

CASOLI, ACONE, SPITELLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

(Finanziamento degli espropri)

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, comma 4-*bis*, del citato decreto-legge n. 415 del 1989

(a), i mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (b), come modificato dallo stesso articolo 12, comma 4-bis (a), sono concessi alle province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 (c), e 28 gennaio 1977, n. 10 (d), maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonchè per le indennità definite per accordo bonario, e sono ripartiti proporzionalmente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 (e).

3. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1174 del 4 aprile 1990 (f), emanata in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 (a).

4. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1992, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni».

15.0.11

TRIPODI, CROCETTA, LIBERTINI

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga del termine riguardante la durata del regime giuridico delle Società, Consorzi ed Enti di gestione aereoportuale operanti sulla base di leggi speciali e o apposite convenzioni)

1. La durata della concessione della gestione del sistema aeroportuale della Capitale, fissata in 35 anni dall'articolo 3, secondo comma della legge 10 novembre 1973, n. 755, è prorogata di ulteriori 30 anni.

2. La qualifica privata del sistema aeroportuale, articolato sull'aeroporto di Malpensa e di Linate, riconosciuta per la durata di anni 30 della legge 18 aprile 1962, n. 194, termine aumentato di altri 30 anni dall'articolo 2, comma 3 della legge 22 agosto 1985, n. 449, è confermata fino al 2051.

3. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal decreto ministeriale 1° ottobre 1965, e successivamente prorogata per altri 20

anni dalla legge 22 ottobre 1986, n. 736, è ulteriormente prorogata per ulteriori 30 anni.

4. La proroga della durata delle convenzioni o concessioni di altri gestori aeroportuali è autorizzata con apposito decreto del Ministro dei Trasporti, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La durata delle concessioni o convenzioni non può essere superiore ad anni 30».

15.0.12

SENESI, GIANOTTI, GALLO, BERNARDI,
POLLICE, ACHILLI, ALBERICI, CUTRERA,
BOZZELLO VEROLE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I proventi derivanti all'entrata del bilancio dello Stato dalla normativa vigente in tema di indennizzo di usura conseguente alla circolazione di veicoli «mezzi d'opera» e assimilati sono assegnati, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, agli enti proprietari delle strade e alle concessionarie autostradali in considerazione dei rispettivi fabbisogni di manutenzione».

15.0.9

IANNIELLO, PATRIARCA, SENESI, MARNIGA,
MARIOTTI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'Ufficio di cui all'articolo 8, della legge 9 luglio 1990, n. 185, predispone, entro 8 mesi dalla data di approvazione della presente legge, il programma triennale per la riconversione dell'industria bellica, identificando, in particolare, la possibilità di utilizzazione dei materiali di cui all'articolo 2 della suddetta legge per fini energetici, di tutela ambientale, protezione civile, sanità, agricoltura e ricerca scientifica.

2. All'onere derivante dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, per le finalità suddette, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dal regio decreto n. 443 del 10 febbraio 1927, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto medesimo».

15.0.10

POLLICE, ONORATO, ZUFFA, NEBBIA, SALVA-
TO, BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE,
MODUGNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per lavori suppletivi e/o di variante al progetto originario, previa autorizzazione del Ministro competente, secondo le medesime procedure previste dalla legge di riferimento, entro un quinquennio dalla concessione del mutuo stesso.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri Istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, quinto comma, della legge n. 142 del 1990, l'approvazione di perizie di variante e/o suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 della legge n. 131 del 1983, come modificato dall'articolo 9 della legge n. 440 del 1987, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli Istituti mutuanti».

15.0.13

GUZZETTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Entro aprile 1992 il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, elabora un piano pluriennale di razionalizzazione degli utilizzi del personale scolastico che consenta di conseguire tra il numero degli allievi diviso per il numero di classi autorizzate nell'ambito di ciascuna provincia, un rapporto non inferiore a 18 per le scuole elementari e, rispettivamente, a 20 e a 22 per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Obiettivo prioritario del piano è la progressiva eliminazione del fenomeno delle supplenze e il blocco della sostituzione del personale che cessa dal servizio.

2. Il piano di cui al comma 1 viene presentato alle Camere in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalle legge 23 agosto 1988 n. 362».

15.0.30

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Coloro che a qualsiasi titolo giuridico utilizzano per uso di abitazione un immobile di proprietà degli Istituti autonomi case popolari o dei comuni possono avanzare domanda di acquisto dell'immobile medesimo, al prezzo determinato dall'Ufficio tecnico erariale. L'acquirente, in questo caso, ha diritto ad una dilazione nel pagamento del prezzo dell'immobile fino a 20 semestralità, con l'applicazione di un tasso di interesse pari all'incremento percentuale, nel semestre, dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

2. Quando la facoltà di cui al comma 1 venga esercitata collettivamente da tutti gli affittuari di un unico stabile l'amministrazione è obbligata a procedere nella vendita dell'immobile alle condizioni prima indicate; nel caso di richiesta frazionata di acquisto l'amministrazione proprietaria può rifiutare l'offerta, fornendo un'analitica valutazione degli oneri che la costituzione di un condominio può provocare per l'amministrazione medesima.

3. I fondi che le amministrazioni proprietarie ricavano dalle alienazioni di cui al comma 1 vengono destinati, secondo le direttive date dalle regioni, alla ricostruzione del patrimonio di edilizia economico-popolare ed ad investimenti infrastrutturali, in particolare per la realizzazione di nuove aree fabbricabili e di servizi di trasporto».

15.0.31

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I trasferimenti alle regioni a statuto ordinario delle quote del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, saranno disposti solo dopo che le medesime regioni avranno determinato la scelta dell'unico servizio di trasporto da sovvenzionare, ai sensi del comma 2 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 5 maggio 1989».

15.0.32

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. In deroga alle disposizioni vigenti è fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

- a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;
- b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unità organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;
- c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

3. Al fine di realizzare la gestione più efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati, in forme coordinate, da disciplinare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 2».

15.0.33

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a redigere entro aprile 1992 un programma pluriennale di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi gestiti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni idoneo a conseguire la integrale copertura tariffaria del costo di tutti i servizi gestiti dalla predetta amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con progressiva eliminazione degli oneri impropri previsti dalla vigente legislazione.

2. Il programma di cui al comma 1 viene presentato alle Camere in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria di cui

all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978 n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988 n. 362».

15.0.19

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai fini dell'attuazione del comma 22 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la disposizione relativa al gruppo 5° della voce 1.10 della tabella 1 annessa al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1990, che stabilisce le misure delle tariffe postali per stampe periodiche spedite in abbonamento postale, è sostituita dalla seguente, fermo restando il disposto di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130:

gruppo 5°: stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 grammi	L. 272
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 136

Per poter fruire della tariffa relativa alle stampe previste nel comma precedente, le stampe periodiche ed i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza devono riferirsi a prodotti o servizi propri o altrui venduti per posta, ma per proprio conto.

Per esigenze di servizio e con l'assenso del mittente, i cataloghi possono essere consegnati in ufficio, previo recapito al destinatario di avvisi di arrivo.

– Stampe propagandistiche delle case editrici o librerie per la vendita per corrispondenza di libri propri purchè si pubblichino almeno una volta per semestre:

per ogni esemplare non eccedente i 100 grammi	L. 200
per ogni 50 grammi o frazione in più	» 100

– Stampe periodiche previste dai primi quattro gruppi della presente voce, contenenti pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate – anche se non numerate o numerate a parte – od incorporate nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70 per cento della superficie totale del periodico od il 30 per cento per ciascuna inserzione:

tariffe di cui alla voce 1.8 (stampe non periodiche) (1).

La percentuale della pubblicità deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.

- Inserti pubblicitari, impaginati o meno, realizzati in forma di fascicolo, di pieghevole, locandine, cartelli reclamistici, cedole o fogli di commissione, programmi di abbonamento, quando si riferiscono a terzi o ad altri periodici, anche se aventi unica amministrazione, che siano di formato diverso da quello delle pagine dei periodici in cui sono inclusi o dello stesso formato ma non impaginati:

a) per gli inserti di peso inferiore o uguale a quello del periodico:

la tariffa dovuta per il periodico maggiorata del dieci per cento calcolata sul peso dell'invio (periodico più inserto);

b) per gli inserti che, singolarmente o complessivamente, eccedono il peso del periodico; per ogni 50 grammi o frazione in più L. 200

- Inserti pubblicitari non previsti nel precedente comma e che non devono superare il peso del periodico cui sono allegati:

per ciascun oggetto: per ogni 50 grammi o frazione in più » 200

Gli inserti pubblicitari devono essere singolarmente contraddistinti dall'indicazione I.P.

- Diritto fisso per la restituzione di stampe periodiche e non periodiche di peso non superiore a 40 grammi fatta eccezione per i giornali quotidiani ed i settimanali degli stessi, non potute recapitare per qualunque ragione:

per ciascun oggetto » 900».

15.0.14

PINNA, VISCONTI, LOTTI, VIGNOLA

Dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 15-bis.

1. L'istruttoria e la verifica dei flussi correnti del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158 deve essere effettuata nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1992 e nel bilancio pluriennale 1992-1994 devono costituire la quota variabile del fondo per

il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al riparto delle risorse così confluite ai sensi del precedente comma partecipano anche le regioni a statuto speciale e le province autonome».

15.0.15

GALEOTTI, FRANCHI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Tutti i cittadini italiani che ricoprono funzioni pubbliche permanenti o temporanee o funzioni dirigenziali in enti pubblici o in società a capitale in maggioranza pubblico che abbiano diritto per norme vigenti o per prassi all'uso permanente personale di auto di proprietà pubblica con servizio di autista sono tenuti a dichiarare il godimento di tale beneficio reale nella denuncia dei redditi ai fini IRPEF. Ai fini del pagamento dell'IRPEF il beneficio reale è equiparato ad un reddito aggiuntivo di lire 30 milioni per 365 giorni di godimento. La cifra è indicizzata secondo l'indice ISTAT per i prezzi al consumo».

15.0.16

BARCA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. I cittadini italiani che ricoprono funzioni pubbliche, o che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti economici, Regioni, enti locali non possono ricevere rimborsi spese o compensi di qualsiasi natura per la partecipazione a convegni, congressi, tavole rotonde indette dalla pubblica amministrazione, enti pubblici, enti economici, Regioni enti locali se non dall'amministrazione da cui dipendono e che ne ha autorizzato la partecipazione. Nei casi in cui l'autorizzazione non sia necessaria o non sia richiesta non si dà luogo ad alcun rimborso e le spese di soggiorno e di partecipazione sono a carico del singolo».

15.0.17

BARCA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le norme dell'articolo 14 del decreto legge 151 del 13 maggio 1991, così come modificate dalla legge di conversione del 12 luglio 1991, n. 202, si applicano all'esercizio finanziario 1992. Per il 1992 le concessioni dei mutui della Cassa depositi e prestiti non possono essere inferiori ad lire 8.000 miliardi».

15.0.18

VETERE, SPOSETTI, GALEOTTI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. L'Ente Ferrovie dello Stato provvederà ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'Ente stesso entro il 1° settembre 1992 a fini di riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonee a conseguire entro un quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Paesi della CEE. Il Programma di cui sopra viene allegato alla legge finanziaria 1993. Il Governo terrà conto degli effetti finanziari attesi dalla realizzazione del predetto programma ai fini della formulazione del documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il programma di cui al comma 1 dovrà in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio (oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile) ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli da servizi prestati allo Stato ed agli Enti locali sulla base di parametri di mercato e derivanti dall'adempimento di servizi di interesse pubblico espressamente richiesti e regolati su base contrattuale. Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procederà con priorità, nell'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989.

3. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente Ferrovie dello Stato ha natura privatistica. Il personale in esubero dell'Ente e dell'indotto potrà essere in via temporanea trasferito ad una società dell'Ente destinata alla valorizzazione e diversificazione del patrimonio, nonchè a società da costituirsi anche con la GEPI aventi ad oggetto iniziative che consentano il reimpiego dei lavoratori dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle imprese operanti nel settore dei servizi ausiliari, connessi e complementari al servizio ferroviario, nonchè nel settore della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, che risultassero esuberanti. Il predetto trasferimento temporaneo non provoca la perdita del titolo ad esercitare le eventuali opzioni per la mobilità

nell'impiego del settore pubblico di cui alla legge n. 554 del 1989, che il predetto personale avesse già acquisito. Al personale in esubero dell'Ente Ferrovie dello Stato e dell'indotto si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, 5 novembre 1968, n. 1115.

4. L'Ente Ferrovie dello Stato è autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel programma di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle società concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione delle medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle società concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel programma di cui al comma 1. A tal fine possono essere utilizzate le disponibilità residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'Ente Ferrovie dello Stato il 23 gennaio 1991».

15.0.34

ANDREATTA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono annualmente al Tesoro una remunerazione su tale fondo da determinare annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 modificata dalla legge n. 362 del 1988.

2. Per il 1992, il tasso di remunerazione di cui al comma 1 è determinato nel 4,5 per cento per l'Enel e per l'Eni, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990».

15.0.35

FERRARI AGGRADI, FORTE, BONO PARRINO, FIOCCHI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso erariale di lire 100 per ogni posta del giuoco.

2. L'ammontare complessivo dei diritti di cui al comma precedente, viene versato degli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio d'entrata dello Stato, entro il termine e con le modalità previste per il versamento dell'imposta unica di giuoco di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379».

15.0.36

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le disponibilità finanziarie giacenti in Tesoreria ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, a decorrere dal 1° gennaio 1992 vengono fatte riaffluire in entrata al bilancio dello Stato, per essere utilizzato con apposito provvedimento legislativo per intervento nel campo dell'edilizia residenziale pubblica.

2. Il termine di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 63 è prorogato al 31 dicembre 1994».

15.0.40FORTE, MANCIA, ZANELLA, PUTIGNANO, PIZZO,
DELL'OSSO, SCEVAROLLI

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato,

impegna il Governo:

ad equiparare il trattamento economico dei presidenti degli istituti a carattere scientifico a quello degli amministratori delle unità sanitarie locali dove hanno sede».

0/3004/1/5

MANCIA

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 29 ottobre 1991, ore 16

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 1991, n. 326, recante modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari (3022).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbania e Vibo Valentia.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

BILANCIO (5°)

Martedì 29 ottobre 1991, ore 9,30, 15,30 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 (2944).
- Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994 e Bilancio programmatico per gli anni finanziari 1992-1994 (2944-bis).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1992 (Tab. 1 e 1-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) (3003).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 29 ottobre 1991, ore 16 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti (3005) (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 29 ottobre 1991, ore 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PETRARA ed altri. - Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABBRI ed altri. - Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728).
 - AZZARÀ ed altri. - Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Martedì 29 ottobre 1991, ore 16

Materie di competenza

Andamento della Conferenza intergovernativa sull'Unione politica.
